

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXIV**

n. **4**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

(Anno 2016)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180)

Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(MADIA)

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2017

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

Anno 2016

(Articolo 7, comma 3, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La Relazione annuale al Parlamento, prevista dall'articolo 7 della legge n. 180 del 2011 (*“Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”*) (di seguito anche *“Statuto delle imprese”*), è stata predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, con la finalità di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e di valutarne l'impatto.

Ai fini della predisposizione della Relazione, così come previsto dall'articolo 7, comma 3 dello Statuto delle imprese, il Dipartimento della funzione pubblica ha proceduto alla consultazione delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e delle associazioni imprenditoriali. Queste ultime, in particolare, hanno formulato osservazioni su specifici oneri introdotti/eliminati con alcuni provvedimenti e svolto considerazioni di carattere più generale sugli strumenti per l'efficace attuazione delle disposizioni in materia.

Come è noto, lo Statuto delle imprese prevede, all'articolo 7, comma 1, che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale.

L'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati era previsto anche dalla normativa in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹, che, all'articolo 34, disponeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri sui siti web delle amministrazioni. Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97².

I criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri sono disciplinati con uno specifico regolamento (d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252), i cui contenuti sono illustrati nel box in appendice alla presente Relazione, cui si rinvia.

La puntuale specificazione, da parte delle amministrazioni, degli oneri introdotti ed eliminati prevista dallo Statuto delle imprese persegue, innanzi tutto, l'obiettivo di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati e di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

Per onere informativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono

¹ *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*. L'obbligo di pubblicazione è contenuto nell'articolo 34, rubricato *“Trasparenza degli oneri informativi”*, che rinvia espressamente ai criteri e alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

² *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

1. Le attività di verifica e monitoraggio

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocra-tizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha proseguito l'attività sistematica di monito-raggio delle Gazzette Ufficiali finalizzata ad individuare i provvedimenti adottati dalle amministra-zioni nel corso del 2016, che prevedono l'introduzione o l'eliminazione di oneri e a verificare la pubblicazione dei relativi elenchi.

Oltre al monitoraggio delle Gazzette Ufficiali, l'Ufficio ha provveduto, come negli anni passati, alla verifica sui siti istituzionali delle amministrazioni, con l'obiettivo di riscontrare il grado di pubbli-cazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Infatti, come già evidenziato nella Relazio-ne riferita all'anno 2015³, la verifica sui siti *web* delle amministrazioni si è rilevata particolarmente utile al fine di identificare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni che prevedono oneri a ca-rico di cittadini e imprese non pubblicati in Gazzetta Ufficiale o pubblicati solo "per comunicato" (notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento)⁴.

Inoltre, il monitoraggio dei siti *web* delle amministrazioni è risultato essenziale in tutti i casi in cui i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), che introduco-no ed eliminano oneri, ne rinviando l'attuazione ad ulteriori atti (ad esempio, circolari, decreti diret-toriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Infatti, una ricognizione congiunta delle diver-se fonti informative (Gazzetta Ufficiale e siti istituzionali delle amministrazioni) è indispensabile per ricostruire, nel complesso, gli oneri introdotti ed eliminati derivanti dall'emanazione di uno o più provvedimenti correlati.

1.1 Il monitoraggio sulle Gazzette Ufficiali

La ricognizione sulle Gazzette Ufficiali svolta dal Dipartimento della funzione pubblica nel corso del 2016 ha consentito di individuare 121 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o in-terministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di bene-fici) che menzionano oneri informativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare, etc.). A questi si devono aggiungere cinque ulteriori provvedimenti (tre decreti direttoriali⁵, una direttiva⁶ e una circolare⁷), pubblicati dalle amministrazioni interessate solo sul proprio sito istituzionale.

³ <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-04-2016/la-relazione-sugli-oneri-introdotti-ed-eliminati-carico-di>

⁴ Su un totale di 122 provvedimenti che menzionano oneri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, due di questi sono stati pubblicati "per comunicato".

⁵ Si tratta di due decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Decreto direttoriale 12 maggio 2016, "Attuazione del decreto ministeriale 9 marzo 2016 di promozione cinematografica Italia ed estero e associazioni nazionali di cultura cinematografica"; Decreto direttoriale 6 aprile 2016, "Decreto attuativo regolamento sale d'essai") e di un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, "Modalità procedurali per il conseguimento del ri-conoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radio operatori

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2016 che menzionano oneri è pertanto pari a 126 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2016 che menzionano oneri per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	2
Decreto ministeriale	97
Decreto del Capo dipartimento, Decreto direttoriale, Delibera	21
Circolare	6
TOTALE	126

I provvedimenti pubblicati senza il previsto elenco degli oneri sono stati segnalati dal Dipartimento della funzione pubblica alle amministrazioni interessate con la richiesta di specificare, per ciascuno di essi, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in alternativa, di indicare la normativa previgente che li aveva disciplinati.

In generale, il riscontro dei provvedimenti, da parte delle amministrazioni, che menzionano oneri è necessario per le ragioni illustrate di seguito:

- a) perché, come evidenziato nelle precedenti Relazioni, la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal d.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) contestualmente alla adozione dei provvedimenti, è risultata tutt'altro che sistematica;
- b) perché, in ogni caso, le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare gli elenchi degli oneri solo quando gli adempimenti richiesti sono modificati (oneri introdotti, eliminati o modificati); mentre non c'è l'obbligo di pubblicazione nel caso in cui si tratti di un semplice richiamo di adempimenti già presenti nella disciplina previgente;
- c) per la difficoltà di pervenire ad una ricostruzione dettagliata ed esaustiva della disciplina previgente in relazione ad atti amministrativi (non sempre disponibili nelle banche dati giuridiche), che consenta di individuare con precisione i provvedimenti per i quali gli elenchi non devono essere pubblicati in quanto menzionano oneri già previsti.

La richiesta di informazioni alle amministrazioni, peraltro, ha rappresentato, nel corso degli anni, un'utile sollecitazione alle amministrazioni ad adempiere alla pubblicazione degli elenchi.

L'esito della ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica relativamente ai provvedimenti adottati nel 2016 che menzionano oneri è stato quindi trasmesso alle associazioni

candidati alla certificazione di competenza, che operano sulle navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDS⁶ – Decreto ministeriale 26 gennaio 2016).

⁶ Direttiva 20 luglio 2016, n. 55, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo “*Termini e modalità di presentazione delle domande sulle modalità di attuazione per l'accesso alle agevolazioni in favore di iniziative imprenditoriali nell'industria cultura e creativa – PON cultura e sviluppo 2014-2020, Asse II “Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura”, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni*”.

⁷ Circolare del 22 dicembre 2016, n. 3, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “*Comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio – modelli UNI_distacco_UE e CAB_UNI_UE – indicazioni al personale ispettivo*”.

imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari⁸.

Le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno fornito, in continuità con l'esperienza degli anni precedenti, un importante contributo concentrando la loro attenzione in maniera selettiva sui provvedimenti considerati più rilevanti per le imprese, sia dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, sia per l'impatto sulla platea dei destinatari. Non sono mancate, peraltro, segnalazioni positive in merito all'eliminazione di oneri disposta da alcuni dei provvedimenti adottati. Per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali si rinvia all'Allegato 1.

Quanto al monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2016, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocrazia del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto, oltre all'analisi quantitativa, un esame qualitativo finalizzato a individuare provvedimenti correlati che menzionano gli stessi oneri, con l'obiettivo di evitare duplicazioni. Il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia oneri disciplinati da un successivo provvedimento cui rinvia.

L'esame dei provvedimenti pubblicati nel 2016 ha permesso di individuare 15 casi di provvedimenti correlati tra loro. Di conseguenza, eliminati dal totale dei provvedimenti indicati nella TAVOLA 1 le "duplicazioni" sopra i provvedimenti adottati nel 2016 che menzionano effettivamente oneri è 111 (TAVOLA 2).

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati nel 2016 che menzionano oneri*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	58
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	41
Provvedimenti per i quali non si hanno ancora indicazioni dalle Amministrazioni di competenza	12
TOTALE	111

All'esito del monitoraggio, si evidenzia il seguente quadro:

- a) 58 provvedimenti (pari al 58,6% del totale di quelli pubblicati nel 2016 che menzionano oneri – 111 – al netto di quelli non riscontrati – 12 –) introducono, modificano o eliminano adempimenti e rientrano, quindi, nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (articolo 7 dello Statuto delle imprese);
- b) 41 provvedimenti (pari al 41,4% del totale di quelli pubblicati nel 2016 che menzionano oneri – 111 – al netto di quelli non riscontrati – 12 –) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli; non rientrano pertanto nel campo di applicazione delle disposizioni oggetto di questa relazione.

Si evidenzia, inoltre, che le amministrazioni non hanno fornito informazioni su tutti i provvedimenti che menzionano oneri; di conseguenza non è stato possibile individuare con completezza i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato gli oneri. Tale riscontro, peraltro, è tanto più necessario considerato il basso livello di adempimento per quanto attiene alla pubblicazione degli elenchi relativi agli oneri introdotti e eliminati.

⁸ Ai fini della predisposizione della presente Relazione, gli elenchi dei provvedimenti relativi all'anno 2016 che menzionano oneri è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

La TAVOLA 3 riporta i provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 3 – *Provvedimenti pubblicati nel 2016 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO, MODIFICANO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	6
Ministero dell'economia e delle finanze	12
Ministero dell'interno	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-
Ministero della difesa	-
Ministero della giustizia	6
Ministero della salute	2
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	12
Ministero dello sviluppo economico	9
Presidenza del Consiglio dei Ministri	-
TOTALE	58

1.2 Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri

La verifica del grado di *compliance* delle amministrazioni rispetto alla pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web* delle amministrazioni ha messo in luce, anche nel 2016, un quadro differenziato nei comportamenti delle amministrazioni (TAVOLA 4).

TAVOLA 4 – *Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri*

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI			PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO MODIFICANO E/O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI
	Introdotti, modificati o eliminati	Già esistenti	Totale	
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	2	2	4	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5	8	13	1
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	6	2	8	1
Ministero dell'economia e delle finanze	12	1	13	1
Ministero dell'interno	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-
Ministero della difesa	-	1	1	-
Ministero della giustizia	6	2	8	3
Ministero della salute	2	-	2	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4	3	7	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	12	7	19	1
Ministero dello sviluppo economico	9	15	24	7
Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	-	-	-
TOTALE	58	41	99	14

Nel 2016, il 24,1% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Tali elenchi sono stati pubblicati nel 3,5% dei casi in Gazzetta Ufficiale, nel 20,7% dei casi sul sito *web* dell'amministrazione competente (TAVOLA 5).

TAVOLA 5 – Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web*. Anni 2013-2016

Fonte	Elenchi degli oneri pubblicati (numero)							
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
Gazzetta Ufficiale	1	4,00%	8	11,43%	16	22,86%	2	3,45%
Sito <i>web</i>	3	12,00%	40	57,14%	30	42,86%	12	20,69%

1.3 Il monitoraggio dei siti *web* delle amministrazioni

Come anticipato in premessa, nel corso del 2016 il legislatore è intervenuto, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sulla disciplina in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, disponendo, per quel che riguarda i temi oggetto della presente Relazione, l'abrogazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale norma, come detto, prevedeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri in una specifica sezione dei siti *web* delle amministrazioni, raggiungibile con il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" → "Disposizioni generali" → "Oneri informativi per cittadini e imprese".

Per effetto di tale abrogazione, le amministrazioni hanno ridotto, soprattutto nel secondo semestre dell'anno, le attività di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati sui propri siti istituzionali. In particolare, molte amministrazioni non hanno più provveduto all'alimentazione della specifica sezione del sito *web* ("Oneri introdotti ed eliminati"), altre hanno eliminato la sezione, altre ancora, infine, hanno trasferito i contenuti informativi pubblicati nella specifica sezione del *web* in quella più generale riferita alla "Normativa"⁹.

In ogni caso, anche per il 2016, la pubblicazione sul sito *web* delle amministrazioni costituisce la modalità principale per assicurare visibilità e trasparenza agli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

⁹ In effetti, alla data di redazione della presente Relazione, la sezione "Oneri introdotti e eliminati" non è più presente sul sito *web* della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello sviluppo economico. La sezione è invece presente nei siti *web* di tutte le altre amministrazioni considerate, ma risulta non aggiornata, oppure alimentata da altre informazioni, ad esempio relative allo scadenzario.

2. Conclusioni: la valutazione dell'impatto delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

I risultati delle attività di monitoraggio consentono di tracciare un quadro di sintesi dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri che è caratterizzato da luci ed ombre.

Nel 2016, a quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese, circa un provvedimento su quattro di quelli che introducono, modificano o eliminano oneri informativi è stato pubblicato corredato dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati; lo scorso anno, invece, i provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni corredati dell'elenco degli oneri introdotti o eliminati erano circa uno su due.

Sempre nel 2016, come si è visto, sul totale dei provvedimenti adottati che introducono o eliminano oneri, il 20,7% è stato pubblicato con i prescritti elenchi sul sito *web* dell'amministrazione competente, il 3,5% in Gazzetta Ufficiale. Rispetto al 2015 si registra, quindi, un decremento della pubblicazione dei medesimi elenchi sui siti (da 43% al 21% circa) e una flessione della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale (dal 23% al 4% circa). Il dato della pubblicazione degli elenchi sui siti *web* delle amministrazioni risente, come già evidenziato sopra, delle modifiche normative alle disposizioni in materia di trasparenza introdotte con il decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito *web* gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

A riguardo, si evidenzia che tale abrogazione, in linea con l'oggetto della delega (riordinare la disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza) non incide sulla disciplina sostanziale, la cui fonte è e rimane l'articolo 7 della legge n. 180 del 2011, che persegue l'obiettivo di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione, attraverso l'attività di regolazione, di oneri eccessivi o sproporzionati. Con la previsione dell'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti e eliminati, il legislatore ha inteso allineare il nostro Paese alle migliori pratiche internazionali in materia di qualità della regolazione, affiancando all'attività di misurazione degli oneri svolta sullo *stock* della regolazione esistente il controllo sugli adempimenti di nuova introduzione che, se non accuratamente monitorati, pongono a rischio il mantenimento dei risultati raggiunti con gli interventi di semplificazione.

Tuttavia, se l'obiettivo di assicurare la conoscibilità degli oneri introdotti ed eliminati attraverso l'attività di regolazione è soddisfatto dalle prescrizioni del citato articolo 7 dello Statuto delle imprese, il venir meno degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 rischia, alla luce dell'esperienza applicativa, di avere ulteriori effetti sull'effettiva informazione di cittadini e imprese, peraltro già non adeguata negli anni precedenti.

A ciò si aggiunge la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni nella predisposizione e pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati in termini di esaustività e di qualità delle informazioni fornite.

Inoltre, come documentato da questa Relazione e da quelle precedenti, in molti casi, gli oneri enunciati in un primo provvedimento (ad esempio, un decreto ministeriale), trovano la loro specificazione in successivi provvedimenti attuativi (ad esempio, un decreto direttoriale, una circolare) che non vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il complesso degli elementi sopra riportati, unitamente ai dati quantitativi dell'attività di monitoraggio, denotano quindi il persistere, accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, di un approccio che considera la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati un mero adempimento formale. Anche per tale ragione, l'attuazione di questo strumento di monitoraggio e trasparenza non

ha ancora consentito, a cinque anni dalla sua introduzione, il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese e non ha prodotto impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.

Alla luce del quadro sin qui tracciato, sembra necessario, sulla base dell'esperienza applicativa, avviare una riflessione sugli strumenti per perseguire in modo efficace il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'articolo 7 dello Statuto delle imprese al fine di potenziarne la funzione di prevenire l'introduzione di nuovi oneri e di assicurare trasparenza e *accountability*.

Tale riflessione dovrà valorizzare quanto di positivo è stato realizzato dalle amministrazioni e nello stesso tempo individuare, sulla base del più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, i correttivi da apportare al fine di assicurare, come evidenziato dalle associazioni imprenditoriali, un impatto percepibile da cittadini e imprese.

In questa prospettiva possono essere approfondite le opportunità di un maggiore coordinamento tra le disposizioni in materia di bilancio degli oneri introdotti ed eliminati (articolo 8 dello Statuto delle imprese) e quelle in materia di trasparenza (articolo 7 dello Statuto delle imprese) in modo da eliminare le duplicazioni e da controllare in modo più efficace la "filiera" dei provvedimenti normativi e attuativi, anche in un orizzonte pluriennale.

Come già evidenziato sopra, infatti, in molti casi l'attuazione di disposizioni di legge è rinviata all'adozione di ulteriori provvedimenti normativi e di atti amministrativi a carattere generale, anche in un orizzonte pluriennale. Un esempio per tutti: la legge n. 124 del 2015¹⁰ ha previsto l'adozione di decreti legislativi in materia di precisa individuazione dei regimi autorizzatori, adottati con i decreti legislativi n. 126¹¹ e n. 222 del 2016¹². Gli effetti di queste disposizioni normative, in termini di riduzione degli oneri per i cittadini e le imprese, potranno essere quantificati solo a valle degli atti amministrativi a carattere generale quali i decreti sulla modulistica, sul "glossario" e sui nuovi requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

Inoltre, va riconsiderato l'ambito di applicazione delle disposizioni che dovrebbe essere esteso, come auspicato dalle associazioni imprenditoriali, anche agli adempimenti, come quelli fiscali, particolarmente onerosi per cittadini e imprese.

Un ulteriore aspetto da affrontare attiene all'entrata in vigore dei provvedimenti che introducono o eliminano oneri. In base alla normativa di riferimento, gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati vengono pubblicati al momento dell'adozione dell'atto; tuttavia, se l'entrata in vigore di quest'ultimo è posticipata da norme successive, gli oneri introdotti sono solo virtuali e quelli eliminati meramente potenziali.

In conclusione, il tema di fondo da porre al centro della riflessione e degli eventuali correttivi da adottare attiene all'esigenza di trasformare quello che al momento si configura, sostanzialmente, come un mero adempimento assolto dalle amministrazioni in maniera formale e spesso ex post, in una "risorsa" per l'amministrazione che consenta di migliorare la qualità della regole, prevenire

¹⁰ "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

¹¹ "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

¹² "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

l'introduzione di nuovi oneri e garantire l'effettiva conoscibilità da parte di cittadini e imprese degli adempimenti introdotti ed eliminati.

APPENDICE

Le modalità di pubblicazione degli elenchi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, ha disciplinato i criteri e le modalità per assicurare la necessaria omogeneità tra gli elenchi redatti dalle amministrazioni.

Le linee guida allegate al d.P.C.M. recano uno schema standard e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto.

Modello per la predisposizione degli elenchi

ONERI ELIMINATI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

1 da inserire solo nel caso di atti complessi

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare l'atto, corredato dall'elenco, sul sito istituzionale nella sottosezione denominata "Oneri informativi per cittadini e imprese" (raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali"), in linea con quanto previsto anche dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Della allegazione dell'elenco è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. La responsabilità della pubblicazione ricade, invece, sul responsabile della trasparenza.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale anche i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e della casella di posta elettronica a cui scrivere per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica
 Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2016

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /Eliminati	Oneri alla prevista	Publicatione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	56	DM	15/01/2016	Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie cinematografiche.	X	X		<p>Il decreto disciplina le modalità di intervento finanziario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per sostenere: 1. la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale esistenti; 2. la trasformazione delle sale esistenti in multisala; 3. la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; 4. l'installazione, la ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale cinematografiche; 5. la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse.</p> <p>L'art. 4 del decreto stabilisce che le domande per la concessione dei contributi in conto interessi, in conto capitale e la concessione dei benefici, siano presentate alla Direzione generale cinema entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica.</p> <p>Alla domanda sono allegati: a) la dichiarazione con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio; b) la copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria; c) nel caso di acquisto di immobili, la copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita; d) l'atto d'obbligo relativo alla programmazione.</p> <p>L'art. 8 del decreto stabilisce che le domande di contributo in conto capitale siano presentate alla Direzione generale cinema interogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.</p> <p>Alla domanda deve essere allegata la relazione con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio; e) la dichiarazione di aver richiesto, per l'intervento interessato, il beneficio.</p> <p>Da ultimo, l'art. 13 prevede che per la concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, le industrie tecniche cinematografiche presentino apposita domanda alla Direzione generale cinema.</p> <p>Le domande sono corredate dalla seguente documentazione: a) la certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correttezza della sua attività; b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità.</p>	Oneri già previsti: l'articolo 13 del decreto, non introduce né elimina nessun onere informativo, rispetto al processo DM 08/02/2013 "Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche".	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	92	DM	09/03/2016	Modalità tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero.	X			<p>Il decreto definisce le modalità e i tempi di presentazione delle istanze ai fini dell'ottenimento di risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero.</p> <p>L'art. 5 del decreto stabilisce che le istanze devono contenere in allegato: a) il programma dell'iniziativa; b) una dettagliata relazione; c) il preventivo di spesa e l'ulteriore documentazione prevista nel decreto del precedente generale di legge.</p> <p>L'art. 6 del decreto stabilisce che le istanze di sovvenzione devono essere presentate attraverso il sistema predisposto dal Ministero e essere accompagnate dalla legale rappresentante dell'associazione deve essere consegnata in formato cartaceo, in duplice copia, presso l'ufficio competente della Direzione generale Cinema.</p> <p>Il successivo art. 4 stabilisce che il consuntivo delle iniziative sovvenzionate deve essere presentato, servendosi della modulistica disponibile sulla piattaforma web del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Per i contributi di importo superiore ai 100.000 euro, il consuntivo di spesa deve essere certificato da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori.</p> <p>Le rendicontazioni dovranno essere rese sotto forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente. Tutta la documentazione contabile dovrà essere conservata presso la sede legale dell'ente beneficiario e dovrà essere a disposizione del Ministero per eventuali ispezioni. Da ultimo, al bilancio consuntivo, deve essere allegata una dettagliata relazione sull'attività svolta.</p>	Oneri di nuova introduzione: il provvedimento introduce nuovi oneri; in particolare, l'art. 4, del D.Dirett. 12/05/2016, rispetto al precedente DM 28/10/2004 "Modalità tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero", prevede che, per il contributo di importo superiore ai 100.000 euro (prima l'importo era di 50.000 euro), il consuntivo di spesa deve essere certificato da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori.	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO		D.Dirett.	12/05/2016	Attuazione del decreto ministeriale 09/03/2015 di Promozione cinematografica Italia ed Estero e Associazioni nazionali di cultura cinematografica.						

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /Eliminati	Oneri già previsti	Publicatione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	74	DM	03/02/2016, n. 94343	Fondo di integrazione salariale.		X		Il decreto disciplina il funzionamento del Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale), che garantisce un assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi di solidarietà in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare il mantenimento del livello di vita dei lavoratori occupati in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. L'art. 6 del decreto stabilisce che, per l'ammissione all'INPS in via telematica, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS la domanda di concessione corredata dall'accordo collettivo; alla domanda deve essere allegato l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario. L'elenco deve essere, inoltre, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro.	Conferma la fase di avvio della procedura telematica per l'accesso all'assegno di solidarietà in via telematica, con la finalità di assicurare il mantenimento del livello di vita dei lavoratori occupati in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. CMA Onere di nuova istituzione. Nel fondo (FIS) confluiscono gli oneri di adempimento ed economici già previsti fino al 31/12/2015 per il preesistente fondo (FSR).	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	115	DM	07/04/2016	Incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.		X		Il decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia. A tal fine, in base a quanto previsto dall'art. 3, il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della misura della riduzione dell'orario di lavoro, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. Il datore di lavoro tramanda alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale, con allegato il modulo di richiesta del provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione, trasmette istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio.	Oneri già previsti Non si ravvisano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore, poiché è la legge finanziaria (di cui il decreto è attuativo) a prevedere gli adempimenti da effettuare per l'accesso al lavoro part-time agevolato in prossimità della pensione.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	120	DM	25/03/2016, n. 85075	Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di ripresa. L'art. 3 del decreto stabilisce che l'impresa che intende cessare l'attività e ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale deve stipulare un specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessazione dell'azienda, con l'obbligo di presentare entro l'impresa stessa la proposta di ripresa e di provvedere idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida estensione. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero, corredata del programma di sospensioni dei lavoratori ricollegibili nell'entità e nei tempi alla cessazione aziendale e ai nuovi interventi programmati e di riassorbimento occupazionale.		X		Il decreto definisce i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di ripresa e di prosecuzione dell'attività, prevede l'obbligo della presentazione della domanda per ottenere l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria. Tale onere era già stato introdotto dal fig. n. 148/2015, di cui il decreto è attuativo. CMA Si tratta di un nuovo onere, introdotto a fronte dell'abrogazione normativa della causale CIGS per cessazione di attività, il provvedimento, quindi, ammette a favore dell'impresa una proroga assistita e soggetta a finanziamento annuale presso il Ministero del lavoro.		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	134	DM	29/04/2016	Benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scobestazione e bonifica, affetti da patologia derivante da correttezza, derivante da esposizione all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).		X		Il decreto disciplina i criteri e le modalità per l'ottenimento dei benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scobestazione e bonifica, affetti da patologia derivante da correttezza, derivante da esposizione all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Oneri già previsti L'art. 4 del decreto specifica che, ai fini dell'accesso ai benefici, è necessaria la presentazione di una domanda all'INPS. Non si ravvisano oneri ulteriori (rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore), poiché la legge modifica i requisiti di accesso ai benefici previdenziali ordinari in senso più favorevole alla categoria interessata, cui viene consentita la possibilità di presentare in via anticipata la domanda di pensionamento (onere comunque gravante sul lavoratore interessato).		

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Effetti	Oggetto	Oneri introdotti / Affidamenti	Oneri agli privati	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	252	DM	10/08/2016	Comunicazione preventiva di distacco transazionale.	X			Il decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni preventive di distacco dei lavoratori in Italia. Le disposizioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 136/2016. Ai sensi dell'art. 2 del decreto, il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione (annullabile entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco) con le modalità di cui all'art. 3, ovvero attraverso il modello "dml_Distacco_Ue" reso disponibile ai prestatori di servizi attraverso il sito del ministero (www.lavoro.gov.it) e aggiornato con provvedimento attuativo. Ogni variazione successiva alla comunicazione deve essere comunicata entro 5 giorni dai verificarsi dell'evento modificativo con le modalità indicate nell'Allegato C al decreto stesso.	Oneri di nuova introduzione	Conferma del regime di applicazione della norma sul distacco in Italia durante il regime di transizione della norma di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 136/2016. Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione (annullabile entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco) con le modalità di cui all'art. 3, ovvero attraverso il modello "dml_Distacco_Ue" reso disponibile ai prestatori di servizi attraverso il sito del ministero (www.lavoro.gov.it) e aggiornato con provvedimento attuativo. Ogni variazione successiva alla comunicazione deve essere comunicata entro 5 giorni dai verificarsi dell'evento modificativo con le modalità indicate nell'Allegato C al decreto stesso.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	252	DM	01/09/2016	Estensione dell'escobazione dei voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.	X			La Circolare fornisce indicazioni operative alle aziende straniere che intendono impiegare o distaccare personale in Italia e devono adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva specificando le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione, ovvero: a) dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (colice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali), predefinito ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010; b) dati identificativi del soggetto distaccato; c) durata del distacco; d) dati identificativi del soggetto distaccato; e) specificazione dei servizi che qualificano il distacco; settore merceologico del soggetto distaccatario; f) classificazione ATECO 2007 secondo livello; g) generalità e domicilio eletto del referente elettronicamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; h) generalità del referente con poteri di rappresentanza. Da ultimo, l'allegato A alla Circolare fornisce i moduli da compilare per la suddetta comunicazione.	Oneri di nuova introduzione	Il decreto disciplina la possibilità, per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, di richiedere, per l'anno 2016, al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre mesi successivi, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri delle reti pubbliche dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. La misura è già esistente ed è stata introdotta, in attuazione della legge n. 92/2012, per le lavoratrici dipendenti e costituisce un ampliamento della sfera delle destinatarie del beneficio, le quali hanno una facoltà e non un obbligo di richiederlo. Il decreto non introduce, dunque, nuovi oneri.
MINISTERO DELL'INTERNO	118	DM	08/04/2016	Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla direttiva 93/477/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento dell'azione di polizia e della difesa di armi.				Il decreto disciplina le modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili (armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra; armi e munizioni comuni da sparo). L'art. 5 del decreto prevede che il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la disattivazione. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché dati identificativi del soggetto che effettua la disattivazione. L'art. 6 preda che, a seguito dell'avvenuta disattivazione dell'arma da fuoco portatile, il possessore deve depositare l'arma presso la questura, da parte del Banco nazionale di prova, che la distacca e conserva in attesa di essere effettuata la disattivazione. Il Banco nazionale di prova rilascia al proprietario dell'arma un certificato di disattivazione che deve essere conservato per sempre.		

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /Eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLA DIFESA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	225	DM	29/07/2016	Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2016.		X		Il decreto indica il numero totale dei grandi invalidi e le risorse ad essi destinate mediante l'erogazione all'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore. Ai sensi dell'art. 1, gli assegni sostitutivi sono corrisposti a seguito di domanda degli interessati, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato al decreto.	Oneri già previsti Il provvedimento riguarda ripetizione di oneri già previsti. In particolare la legge n. 288/2002 ha previsto in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, denominando ad apposito decreto amministrativo il compito di accertare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il numero dei grandi invalidi di guerra e di provvedere nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto, secondo l'ordine di priorità ivi indicato. In tale contesto, il decreto 29/07/2016 stabilisce le modalità per la liquidazione degli assegni prevedendo, in particolare, che le domande, redatte secondo il modello allegato al decreto stesso, possono essere presentate al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Quanto detto è in linea a quanto già previsto per gli anni precedenti dai decreti attuativi della legge istitutiva.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5	DM	23/12/2015	Incentivi fiscali nella forma del "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita.	X			Il decreto stabilisce le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente (la parte che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di cui al capo 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sempre che si sia concluso con lodo), nonché i controlli sull'autenticità della stessa.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di oneri informativi a carico dei cittadini di nuova introduzione.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	34	D.Dirett.	26/01/2016	Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori.		X		Il decreto disciplina le modalità di tenuta e di accesso all'albo degli amministratori giudiziali. L'art. 3 prevede che i soggetti interessati (avvocati e commercialisti), per iscriversi all'Albo degli amministratori giudiziali, devono presentare la domanda on line, accedendo al portale dei servizi telematici della giustizia (PST). I richiedenti, attraverso la loro area riservata, possono compilare la domanda d'iscrizione all'Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. La domanda e i suoi allegati, compilata dai richiedenti, devono essere scaricati dall'utente, sottoscritti digitalmente e inviati al sistema informatico per la sua trattazione in modalità on line.	Oneri già previsti Il decreto non introduce nuovi oneri a carico del cittadino trattandosi di una mera specificazione di modalità di presentazione della domanda all'Albo degli amministratori giudiziali già previste nel DM 19 settembre 2013, n. 160.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	50	DM	03/03/2016, n. 22	Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2002 n. 206 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di attuario.				Il decreto disciplina le modalità di svolgimento delle prove di esame previste per i professionisti che vogliono esercitare la professione di attuario in Italia al fine di colmare differenze sostanziali tra le qualifiche professionali in vigore nel paese di appartenenza e la formazione richiesta dalle norme nazionali. In particolare, ai sensi dell'art. 5, il professionista che, al fine dell'esercizio della professione di attuario in Italia, chiede il riconoscimento del titolo rilasciato dal paese di appartenenza attestante una formazione professionale, presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame, unitamente a copia del decreto di riconoscimento e di un documento di identità.		

Amministrativa	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri idoneità / Abilitazione	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Reti delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	81	DM	25/02/2016, n. 47	Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.	X		X (Sito Web)	Il decreto detta le disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Ai sensi dell'art. 2, la documentazione componente il processo la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali si considera effettuato l'esercizio della professione forense è presentata dall'avvocato ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.	Oneri di nuova introduzione si tratta di oneri informati a carico dei cittadini di nuova introduzione.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	81	DM	25/02/2016, n. 48	Regolamento recante disciplina delle modalità delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.		X		Il regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. L'art. 2 del regolamento prevede che possano partecipare agli esami i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre; è consentita la produzione del certificato di computa pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'initio delle prove scritte. Il presente art. 2 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere istituiti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e siano fissati le norme e le modalità di presentazione della domanda; il decreto ministeriale dovrà prevedere che la domanda possa essere presentata anche con modalità telematiche.	Oneri già previsti Non si tratta di nuova introduzione la presentazione del certificato attestante il compimento della pratica forense è già richiesta.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101	DM	17/03/2016, n. 58	Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.	X			Il decreto disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. L'art. 4 del decreto precisa che la domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario deve essere redatta su supporto analogico o digitale, indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 i seguenti elementi: a) possesso dei requisiti; b) punteggio di laurea; c) media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto tributario; d) numero e titolo del documento amministrativo; e) dati dell'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto; f) periodo di tirocinio; g) agenzia equitata di professionalità ritenuta rilevante.	Oneri di nuova introduzione La presentazione di una domanda per essere ammessi allo svolgimento del tirocinio in questione, da indirizzarsi al capo dell'Ufficio giudiziario interessato, costituisce onere di nuova introduzione per i cittadini.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	103	DM	19/01/2016, n. 63	Regolamento attuativo della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.	X		X (Sito web)	Il decreto definisce l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Ai sensi dell'art. 3, la domanda per l'ammissione all'esame è indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze ed è presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame. La domanda può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio; b) di aver conseguito il diploma di laurea, il possesso del titolo distretto; c) di essere in possesso dell'attestato di computo tirocinio da rendere; d) l'adempimento di aver diritto all'iscritto da alcune singole prove. Ai sensi dell'art. 4, il candidato deve allegare i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di ballo, cartolina, fotocopia, scansione, scansione di documenti componente il possesso dei requisiti; b) ricevuta di pagamento del contributo. Per coloro che hanno già conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di accesso a dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all'abilitazione all'esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalità previste dall'ordinanza del Ministero.	Oneri di nuova introduzione Le discipline delle modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame (art. 3) costituisce un onere di nuova introduzione a carico dei cittadini.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	114	DM	15/04/2016, n. 68	Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.	X	X (Site web)		Il decreto disciplina l'esercizio della professione di Perito industriale e Oneri di nuova introduzione Perito industriale laureato in Italia. L'art. 5 del decreto prevede l'obbligo di presentazione della domanda del professionista che, ai fini dell'esercizio della professione di Perito industriale e perito industriale laureato in Italia, richiede il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale nazionale unitamente a copia del decreto di riconoscimento ed a copia di un documento di identità. Qualifica professionale del professionista straniero, o italiano con titolo conseguito all'estero la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella materia di cui si tratta, deve essere stata iscritta in un albo professionale della sanità pubblica, si prevede che il prestatore possa, colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale. Sempre ai sensi del citato art. 5, il richiedente presenta al Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema B) allegato al decreto, unitamente a copia del decreto di riconoscimento e a copia di un documento di identità.	Si tratta di oneri informativi a carico dei cittadini di nuova introduzione. Si prevede infatti (art. 5) la necessità di presentazione da parte dell'interessato di una domanda presso il Consiglio nazionale unitamente a copia del decreto di riconoscimento ed a copia di un documento di identità.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	213	DM	16/08/2016, n. 178	Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli di ordine degli avvocati nonché modalità di modalità di iscrizione e cancellazione, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.	X (eliminati)			Il regolamento disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai Consigli dell'ordine, presentare personalmente al proprio ordine territoriale. In senso dell'art. 6, la domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi sarà il Candidato che inserita direttamente e centralmente da parte del soggetto interessato nel sistema informatico centrale del Consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco è istituito. Il sistema informatico centrale indica i documenti che devono essere allegati alla domanda prevedendone le relative modalità di trasmissione. L'art. 7 disciplina il caso della cancellazione per la quale l'iscritto presenta apposita richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi. Tale richiesta verrà poi inserita nel sistema informatico centrale. Infine, ai sensi dell'art. 11, l'interessato dovrà inoltre presentare apposita domanda anche in caso di trasferimento.	Oneri eliminati La precedente normativa prevedeva l'iscrizione del candidato a seguito di formale domanda cartacea da presentare personalmente al proprio ordine territoriale. Il sistema informatico centralmente la domanda di iscrizione nel sistema centralizzato.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	258	Decreto Capo Dipartimento	28/10/2016	Approvazione dei modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla amministrazione debitrice di somme liquidate a titolo di equa ripartizione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'articolo 5-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni.				Il decreto dispone l'approvazione dei modelli di dichiarazione che il creditore rilascia all'amministrazione debitrice al fine di essere irragionevole durata del processo. Ai sensi dell'art. 2, ai modelli di dichiarazione sottoscritti dal dichiarante, deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia fotografica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; b) copia del tessero del codice fiscale o tessero sanitario del dichiarante; c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli approvati. Inoltre, quando l'amministrazione rileva la necessità di richiedere ulteriore documentazione ai fini di poter espletare una corretta procedura di pagamento, provvede a farne espressa richiesta al creditore.		
MINISTERO DELLA SALUTE	205	DM	28/06/2016	Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».	X			Il decreto disciplina, in attuazione della direttiva 92/102/CEE, il formato e la modalità di compilazione del modello 4 di cui all'allegato IV del DPR 30 aprile 1996, n. 317. Ai sensi dell'art. 2, la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali, da redigere secondo il citato modello 4, è effettuata esclusivamente in modalità informatica. Una copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali va consegnata ai Servizi veterinari competenti per territorio, mediante la funzionalità predisposta nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.	Oneri di nuova introduzione	UNA compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali, effettuata esclusivamente in modalità informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, costituisce una semplificazione.

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	271	DM	15/11/2016	Attuazione della direttiva 2015/566/UE della Commissione dell'8 aprile 2015, che attua la direttiva 2009/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza dei tessuti e delle cellule importati.	X			Il decreto disciplina l'importazione in Italia di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo e prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo. Ai sensi dell'art. 5 del decreto, gli istituti dei tessuti, già autorizzati e accreditati presentano al Ministero della salute domanda di autorizzazione in qualità di fornitori di tessuti importati (1); a) l'ottenimento al Ministero stesso e contestualmente al CNT le informazioni e la documentazione richiesta con allegamento del decreto; b) tenere a disposizione il proprio database del CNT; c) l'ottenimento di autorizzazione e accreditamento del CNT; d) l'ottenimento di autorizzazione scritta del Ministero qualora provengano di apportare modifiche sostanziali alle loro attività di importazione (art. 6). L'Allegato al decreto fissa le prescrizioni minime circa le informazioni e la documentazione che gli ITI richiedenti sono tenuti a trasmettere al momento della domanda di autorizzazione; a) informazioni aggiornate (sempre che non le abbia trasmesse in occasione della presentazione di precedenti domande); b) le domande di autorizzazione sono presentate contestualmente al Ministero della salute e al Centro Nazionale Trapianti a specifici indirizzi tramite PEC.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	16	DM	24/12/2015	Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (P.A.N. GPP). Le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi adottati.				A. Informazioni generali sull'ITI (denominazione, ragione sociale etc). B. Dati di contatto per la domanda (nome della persona, telefono, posta elettronica etc). C. Informazioni sui tessuti e sulle cellule da importare (elenco dei tipi di tessuti e di cellule; nome del prodotto di tutti i tipi di tessuti e di cellule da importare; denominazione commerciale, se differente dal nome del prodotto) di tutti i tipi di tessuti e di cellule da importare, nome del fornitore di un Paese terzo per ciascun tipo di tessuti e di cellule da importare). D. Luogo di espletamento delle attività. E. Nome del contatto in Italia. F. Nome del Paese terzo (nome del fornitore, nome della persona di contatto, indirizzo, telefono, fax, e-mail). G. Copia dell'accordo scritto concluso con uno o più fornitori di paesi terzi; h) descrizione partecipata del flusso di tessuti e cellule importati; c) copia del certificato di autorizzazione di esportazione del fornitore di un Paese terzo o del certificato rilasciato dall'autorità competente del Paese terzo in base al quale il fornitore è autorizzato a esportare attività nel settore dei tessuti e delle cellule, comprese le esportazioni.		

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Entrata in vigore	Oggetto	Oneri introdotti /riformati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	170	DM	30/03/2016, n. 78	Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	X		X (G.U.)	Il decreto reca disposizioni relative al funzionamento e all'ottimizzazione Oneri di nuova introduzione L'art. 16 stabilisce che ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi del produttore di rifiuti, il SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione, il produttore dei rifiuti è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale medesimo ed al successore art. 17 prevede che in tutti i casi in cui si verifichi un ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio legata la produzione dei dispositivi, ovvero di soggetti giuridici ai quali dell'utente SISTRI, il decreto stabilisce che il produttore di rifiuti deve comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese.	Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore di rifiuti (Art. 16, comma 1) - Documentazione da inserire in apposita sezione all'interno del format telematico, pertanto la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali assolve anche alla compilazione ed alla presentazione del documento informativo sulla catena alimentare (ICA).	CNA Semplificazione: anche le informazioni sulla catena alimentare (ICA) sono inserite in apposita sezione all'interno del format telematico, pertanto la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali assolve anche alla compilazione ed alla presentazione del documento informativo sulla catena alimentare (ICA).
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	157	DM	31/05/2016, n. 121	Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di distribuzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito presso i distributori e del trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.	X			Il decreto disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dal nucleo domestico. L'art. 5, comma 6, stabilisce che i distributori sono tenuti a compilare il modulo di carico e scarico al momento dell'effettuazione delle operazioni di svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare. I moduli, superiori a 400mq e possono essere effettuati e allegati in copia al documento di trasporto. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 deve essere compilato, datato e firmato dal distributore o dai gestori oneri informativi introdotti si concretizzano, al sensi del presente che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dall'art. 5, comma 6, nella compilazione e tenuta del registro di carico e scarico in merito al ritiro e al trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) del distributore o del trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, conservandolo a velocità con cui i contenitori si riempiono. I moduli, compilati per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti sottratti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto. La terza copia del documento di trasporto comprensiva degli allegati. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto destinatario dei RAEE. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuato dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 7 comma 3).	Oneri di nuova introduzione Il regolamento introduce nuovi oneri informativi in capo alle imprese che distribuiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato, le quali sono tenute a compilare il modulo di carico e scarico al momento dell'effettuazione delle operazioni obbligatorie tenute alla raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni se la superficie del punto vendita è superiore a 400mq e possono effettuare tale raccolta, compilati e sottoscritti, sono conservati a cura del distributore per tre anni facoltativamente, se hanno una superficie di vendita superiore a 400mq e firmato dal distributore o dai gestori oneri informativi introdotti si concretizzano, al sensi del presente che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dall'art. 5, comma 6, nella compilazione e tenuta del registro di carico e scarico in merito al ritiro e al trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) del distributore o del trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, conservandolo a velocità con cui i contenitori si riempiono. I moduli, compilati per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti sottratti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto. La terza copia del documento di trasporto comprensiva degli allegati. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto destinatario dei RAEE. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuato dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 7 comma 3).	Oneri di nuova introduzione Il regolamento introduce nuovi oneri informativi in capo alle imprese che distribuiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato, le quali sono tenute a compilare il modulo di carico e scarico al momento dell'effettuazione delle operazioni obbligatorie tenute alla raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni se la superficie del punto vendita è superiore a 400mq e possono effettuare tale raccolta, compilati e sottoscritti, sono conservati a cura del distributore per tre anni facoltativamente, se hanno una superficie di vendita superiore a 400mq e firmato dal distributore o dai gestori oneri informativi introdotti si concretizzano, al sensi del presente che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dall'art. 5, comma 6, nella compilazione e tenuta del registro di carico e scarico in merito al ritiro e al trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) del distributore o del trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, conservandolo a velocità con cui i contenitori si riempiono. I moduli, compilati per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti sottratti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto. La terza copia del documento di trasporto comprensiva degli allegati. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto destinatario dei RAEE. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuato dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 7 comma 3).
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	171	DM	10/06/2016, n. 140	Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).	X			Il regolamento disciplina le misure dirette a promuovere la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE. L'art. 3, comma 3 del decreto stabilisce che i produttori di AEE che dimostrano di avere ridotto il costo di gestione di fine vita dell'AEE, possono richiedere una riduzione dell'eco-contributo, la documentazione necessaria per ottenere tale riduzione è: a) relazione illustrativa del prodotto oggetto della valutazione; b) relazione illustrativa di dettaglio contenente l'analisi del fine vita del prodotto (modalità di gestione, costi, impatto sull'ambiente e consumi energetici). Tale relazione dovrà contenere, inoltre, la quantificazione del beneficio ambientale ed economico derivante dalla nuova eco progettazione del prodotto; c) specifiche di manutenzione e riparazione (se applicabili); d) specifiche di disassemblaggio (se applicabili); e) elenco delle certificazioni ISO. Pertanto, le imprese produttrici di AEE che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, decidono di richiedere una riduzione dell'eco-contributo, devono presentare al Comitato di Vigilanza e Controllo la documentazione come descritta nell'Allegato 1 dello schema di regolamento. Tale adempimento costituisce un nuovo onere informativo in capo ai produttori che volontariamente decidono di usufruire della riduzione dell'eco-	Gli oneri informativi introdotti dal regolamento si concretizzano nella trasmissione della documentazione al Comitato di Vigilanza e Controllo.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /rimossi	Oneri già previsti	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	179	DM	01/07/2016, n. 148	Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei periodi di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.		X	Il decreto prevede i criteri e le procedure per la valutazione dei periodi di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa. L'allegato 1 al decreto descrive l'attività istruttoria del Ministero per valutare la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE ("Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del periodo di incidenti rilevanti commessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio"), presentata dal gestore o da altro soggetto portatore di interesse. Il proponente presenta al Ministero, trasmissione copia all'Ufficio superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la proposta di esenzione della sostanza pericolosa, con la richiesta di applicazione della direttiva 2012/18/UE, all'Ufficio superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che, in merito alla proposta e ne comunica l'esito al Ministero stesso. Quest'ultimo sulla base delle valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica al proponente l'esito della valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta.		CNA Non ci sono nuovi oneri.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	137	DM	12/05/2016, n. 101	Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accessione di prototipi di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per i quali si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.	X	X	Il regolamento disciplina le modalità di raccolta, smaltimento e distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accessione di prototipi di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. L'art. 6 specifica che agli adempimenti di tipo sostanziale previsti a carico del distributore si aggiunge l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente (Allegato 1 al decreto) dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nello schedario deve essere indicato anche la data di scadenza e il numero di registrazione.	Oneri di nuova introduzione	CNA Permangono problemi interpretativi e procedurali. Non è chiaro l'ambito d'applicazione, che pare esteso anche agli autocedemolitori (airbag).
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	208	DM	15/07/2016, n. 172	Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.			Il decreto disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Ai sensi dell'art. 3, ai fini di non pregiudicare le operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale, va redatto un progetto di dragaggio contenente: a) i risultati della caratterizzazione dell'area da dragare, e ove necessario, i risultati della caratterizzazione del sito di riempimento; b) l'individuazione dell'area da dragare; c) le metodologie prescelte per l'intero processo di gestione del sedimento dragato o delle singole frazioni dello stesso; d) i metodi e le misure previste per la mitigazione degli effetti attesi derivanti dalle modalità operative e gestionali prescelte; e) il piano di dragaggio e il piano di recupero per la mitigazione e gestione del sedimento dragato; f) le modalità di controllo dei sedimenti dragati e la realizzazione di eventuali casse di colmata vorche di raccolta o strutture di contenimento destinate ad accogliere il sedimento dragato, o le singole frazioni dello stesso; h) le modalità di gestione dei sedimenti dragati a terra. La documentazione va depositata su supporto informatico presso gli uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sempre ai sensi dell'art. 3, ai fini del riempimento dei sedimenti dragati in ambiente marino o terrestre, va presentata autorizzazione all'autorità competente (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o Regione).		

G. U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DM	15/07/2016, n. 173	Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.		X		Il regolamento definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi. Ai sensi dell'art. 3, per il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente provvede con oneri a proprio carico, a seguire la procedura per la caratterizzazione (compilata o semplificata), classificazione (cap. 2) e gestione dei materiali di escavo (fondali marini) (cap. 3), secondo le modalità indicate nell'Allegato A) del decreto. Al senso dell'art. 4, il soggetto che intende ottenere l'autorizzazione presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata dalla documentazione tecnica prevista nell'Allegato al decreto stesso e da idonea documentazione innesa a dimostrare di aver prioritariamente valutato le opzioni di utilizzo dei materiali ai fini di ripascimento e di immersione in ambiente contenutamento, nonché le motivazioni in base alle quali tali opzioni sono state scartate.			Oneri già previsti nel decreto non introduce né elimina oneri in quanto regolamento in modo uniforme i criteri tecnici per autorizzazione all'immersione in mare di materiale di escavo di fondali marini.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DM	15/06/2016	Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.	X			Il decreto definisce le modalità attuative per l'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'art. 56 della legge n. 221/2015. Ai sensi dell'art. 4, le imprese interessate presentano domanda per il riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica accessibile sul sito www.minambiente.it . Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati: a) il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente; b) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dell'avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; c) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dell'avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; d) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; e) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; f) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; g) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; h) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; i) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; j) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; k) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; l) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; m) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; n) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; o) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; p) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; q) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; r) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; s) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; t) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; u) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; v) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; w) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; x) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; y) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica; z) la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione della documentazione attestante l'avvenuto completamento dell'operazione di bonifica.	CNA Nuovi oneri. La procedura è più complessa con template difficilmente gestibili, rendendo di fatto vano l'obiettivo della norma di sostenere gli investimenti per la rimozione dell'amianto.		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DM	07/12/2016	Adozione dello schema di decreto-legge per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.	X			Il decreto dispone l'approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati, allegato al decreto stesso. Ai sensi dell'art. 5 dello schema tipo di statuto, le imprese, per aderire al consorzio presentano una domanda corredata dai seguenti documenti: a) dichiarazione di attestazione e comunicazione della conoscenza e accettazione integrale dello statuto e degli eventuali regolamenti consorziali, di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione dell'attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; b) autorizzazione C.C.I.A.A. (7) indirizzo della sede principale della attività amministrativa; c) indirizzo della sede amministrativa; d) nome, cognome, luogo, data di nascita, di residenza del titolare/i o degli legali/rappresentanti/i. I consorziati sono tenuti a far pervenire al Consorzio comunicazioni scritte contenenti eventuali variazioni dei dati di identificazione dell'impresa.	CNA Viene richiesta anche la comunicazione annuale delle quantità di olio gestite.		

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7	DM	01/12/2015, n. 219	Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autoveicoli M e N1.		X		<p>Il decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M3, M3S, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.</p> <p>Al sensi dell'art. 3, la domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica è presentata presso un Servizio tecnico ed è corredata da una scheda informativa.</p> <p>L'art. 4 specifica che, nei casi in cui il sistema di riqualificazione elettrica richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema di propulsione stesso, è richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo. In alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il servizio tecnico può autorizzare il proprietario del veicolo a richiedere il singolo tipo di veicolo, che le specifiche effettuate assicurano un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 6, ogni sistema deve essere installato da impresa esercente l'attività di autoriparazione; quest'ultima provvede ad apporre sul veicolo i necessari simboli di allerta o pericolo secondo le prescrizioni vigenti e a rilasciare una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del veicolo. Nei casi e con le modalità stabilite con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero, l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione.</p>	Oneri già previsti Trattasi di mera ripetizione di oneri già previsti dal D.lgs. 285/92 (Codice della strada).	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	55	Circolare	11/02/2016, n. 806	Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2016.		X		<p>La Circolare disciplina le competizioni motoristiche su strada, secondo quanto previsto dall'art. 9 del nuovo Codice della strada (che prevede il regime autorizzatorio per le competizioni sportive e le competizioni atletiche su strade ed aree pubbliche).</p> <p>Il punto 2 precisa che, nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, gli organizzatori devono inoltrare la richiesta alla Direzione generale per la sicurezza stradale, anche in forma telematica, e allegare:</p> <p>a) la richiesta di nullacosta come essere corredata, da: di una relazione contenente gli elementi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza, la velocità media, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile; b) una planimetria del percorso di gara; c) il regolamento di gara; d) il parere favorevole del C.O.N.I.; e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto; f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni non interessano i centri urbani.</p> <p>Ai fini dell'autorizzazione, gli organizzatori devono avanzare richiesta all'ente competente dimostrando di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, affiancata e appioppata che sia adeguata al rischio dell'evento o agli enti proprietari delle strade, su cui vengono svolte le gare, e che sia stipulata con un professionista debitamente abilitato e competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.</p>	Oneri già previsti Gli oneri informativi sono ripetizione di quelli già previsti dal D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	106	D. Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto	23/03/2016	Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC.23 (59) del 23 maggio 1991.	X	X		Il decreto definisce i requisiti delle navi adibite al trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa. Il provvedimento non introduce nuovi oneri, in quanto quelli in esso previsti sono gli stessi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del precedente decreto originiale n. 1036/2006 del 9 ottobre 2006 (G.U. n. 260 dell'11.11.2006), avente pari titolo. Il documento di autorizzazione al trasporto di granaglie resta in corso di validità fino a che non vengano apportate modifiche alla nave o alle condizioni di caricazione delle granaglie alla rinfusa. Il decreto prevede, sempre per le navi di bandiera italiana, sotto condizione favorevole, l'adozione del sistema di approvazione preventiva da parte dell'amministrazione. Il modulo del certificato di estensione è riportato nell'allegato 2 al decreto. Da ultimo, l'art. 6 disciplina, per le navi di bandiera italiana che vogliono trasportare in sicurezza granaglie alla rinfusa, l'autorizzazione occasionale rilasciata, secondo il modello riportato in allegato II, dall'amministrazione, sia che la nave si trovi in un porto nazionale che in un porto estero. A tal fine, l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in bollo all'amministrazione, cui dovrà essere allegato un calcolo di stabilità, in triplice copia, riferito alle condizioni di partenza dal porto e di arrivo nel porto di destinazione, sottoscritto dal comandante della nave ed approvato dall'organismo autorizzato della nave.	Oneri già previsti Il provvedimento non introduce nuovi oneri, in quanto quelli in esso previsti sono gli stessi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del precedente decreto originiale n. 1036/2006 del 9 ottobre 2006 (G.U. n. 260 dell'11.11.2006), avente pari titolo.	None delle Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	143	Delibera	15/06/2016	Criteri, modalità e termini di presentazione delle domande di riduzione delle compensazioni per i beneficiari delle riduzioni del predaggio, pagati dalle imprese comunitarie di autotrasporto nell'anno 2015.	X			La delibera definisce i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle domande rivolte all'organismo del territorio delle riduzioni compensate del predaggio autorizzati per l'anno 2015, pagati dalle imprese comunitarie di autotrasporto. Il Titolo II della delibera stabilisce che, al fine dell'ottenimento del beneficio, i soggetti che ne posseggono i requisiti, presentano apposita domanda al Comitato centrale dell'Albo autotrasportatori. La presentazione della domanda avviene utilizzando l'apposito applicativo presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso presente nella Sezione Predaggio del Portale stesso. La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi. Le imprese o i consorzi di imprese di nazionalità estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e società consortili aventi sede nel territorio dello stato italiano, ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati, i cui dati non sono presenti nel CEP della Motorizzazione, sono tenute, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande ad inviare all'indirizzo pec_alboautotrasporto@pec.migov.it le copie di documentazione di ciascun veicolo indicato in sede di presentazione della stessa. La domanda deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore. La presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo che va eseguito tramite bollettino postale sul n. c/c. specifico per l'autotrasporto. L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri informativi a carico delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto sono stati modificati e integrati.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	175	DM	09/06/2016	Disposizioni sulle modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.	X			Il decreto definisce le modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. L'art. 2, comma 2 stabilisce che ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda di accesso al contributo. Le domande devono essere presentate in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità indicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto mercati. Documentazione Autotrasporto Contributi ed Incentivi. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, oltre ai dati identificativi del richiedente i seguenti elementi: 1) il soggetto attuatore delle azioni formative; 2) il programma del corso; 3) la dichiarazione con la quale il soggetto attuatore garantisce l'attuazione del corso; 4) la presa visione del corso formativo presentato e si impegna a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto; 5) il preventivo delle spese.	Conferma commercio Il provvedimento introduce ulteriori oneri rispetto a quelli informativi a carico delle imprese con l'introduzione dell'invio telematico della domanda per accedere ai contributi. Tuttavia, il passaggio da un regime di documentazione contabile (con riferimento ai costi dell'attività sostenuta) ad opera di un Revisore legale all'altro ha comportato alcune criticità applicative che si sarebbero potute evitare prevedendo un periodo transitorio di coesistenza tra i due regimi.	Conferma commercio Il provvedimento introduce ulteriori oneri rispetto a quelli informativi a carico delle imprese con l'introduzione dell'invio telematico della domanda per accedere ai contributi. Tuttavia, il passaggio da un regime di documentazione contabile (con riferimento ai costi dell'attività sostenuta) ad opera di un Revisore legale all'altro ha comportato alcune criticità applicative che si sarebbero potute evitare prevedendo un periodo transitorio di coesistenza tra i due regimi.

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri (gli previsti)	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	216	DM	19/07/2016, n. 243	Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto, per l'annualità 2016.	X (eliminati)			<p>Il decreto disciplina la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2016 destinate a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, semplificazione a vantaggio dell'utente che deve informarsi a carico delle imprese con regolamento iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autorisparatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2, in relazione all'acquisizione dei beni finanziabili, gli oneri introdotti consistono in: a) l'adozione di procedure telematiche di prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.</p>	<p>Oneri eliminati</p> <p>Il provvedimento introduce una significativa disposizione che prevede la semplificazione a vantaggio dell'utente che deve informarsi a carico delle imprese con regolamento iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autorisparatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.</p> <p>Tale novità produce due sostanziali vantaggi: semplifica la modalità di compilazione e trasmissione delle domande applicative che si sarebbero potute presentare in cartaceo, velocizza l'istruttoria con conseguente entrate prelevate in un periodo di tempo inferiore rispetto al precedente, e l'adeguamento dei tempi di definizione degli atti della istruttoria di consistenza tra i due regolamenti.</p>	<p>Conferma</p>
			07/09/2016	Opposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016.				<p>Il decreto disciplina le modalità attuative delle misure d'incentivazione di cui al D.M. 19 luglio 2016, n. 243.</p> <p>L'art. 2 stabilisce che le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica e firmate digitalmente.</p> <p>Contestualmente alla domanda, l'interessato dichiara deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, o) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuali quali legali o incompatibili dalla Commissione europea; b) che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla liquidazione; c) che l'impresa non è stata dichiarata insolvente o in stato di essere qualificata come impresa in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>Ai fini della proporzionalità delle domande, gli aspiranti beneficiari devono comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta.</p>		
		D.Dirett.						<p>Con riferimento al possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti (art. 3 del decreto distingue:</p> <p>A. autoveicoli: adatti al trasporto di merci nel territorio nazionale ed idonei per i viaggi e la richiesta indicazione del numero di targa o copia di documenti di trasporto, per i quali è prevista la procedura di autorizzazione pronunciata dall'ufficio motorizzazione, con allegazione della documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste;</p> <p>B. veicoli commerciali destinati alla radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi extra UE per i quali, oltre a quanto indicato nel precedente punto a), in caso di radiazione per rottamazione è richiesta la comunicazione del numero di targa dei/dai veicoli radiati e, in caso di esportazione, una stampa della notifica di esportazione con esito suscito conclusiva»;</p> <p>C. rimorchi e semirimorchi utilizzati per il trasporto combinato ferroviario e marittimo, per i quali oltre al numero o alla copia di ricevuta attestante la presenza del veicolo, è richiesta la comunicazione del numero di targa e la notificazione delle competenze, decisa essere fornita l'installazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1, al dm 243/2016.</p>		
								<p>Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti l'interessato dichiara anche, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o) che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o produzione di nuove varianti di prodotti esistenti, o l'acquisto di uno stabilimento esistente; b) l'importo complessivo di uno stabilimento esistente (USA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.</p>		

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	250	DM	13/09/2016	Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.				<p>D. gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio porta casse, per i quali gli interessati hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità: a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.</p> <p>Il successivo art. 4, dettaglia i documenti da riportare per ottenere le maggiorazioni pari al 10% del contributo, gli aspiranti al beneficio o se ne sono disinteressati, il presente decreto, in caso di inammissibilità, è abilitato alla pubblicazione. Al caso di PMI, dichiara essere costituita ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, trattante il numero delle unità di lavoro addette (LUA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; B. in caso di imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati, copia del contratto di rete.</p> <p>Da ultimo, Part. 5 stabilisce che, ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione di cui sopra, il contratto di acquisizione e la relativa fattura debitamente quietanzata; gli atti comprovanti l'acquisizione redatti in lingua straniera devono essere tradotti in lingua italiana.</p> <p>Nel caso in cui l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario (da trasmettere unitamente alla domanda per accedere ai contributi), l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni di locazione e la propria idoneità economica, mediante l'ottenimento di un'attestazione di idoneità economica della società di leasing debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.</p>		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	250	DM	13/09/2016	Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.				<p>Il decreto prevede le condizioni di accesso per ottenere il contributo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan. Il contributo è anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo.</p> <p>Al sensi dell'art. 3, per accedere ai contributi è necessario, tra l'altro, che nell'atto di acquisto sia chiaramente indicato il contributo statale e che sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla sostituzione del vecchio autocaravan.</p> <p>Secondo quanto disposto dal successivo art. 4, i venditori che intendono accedere il contributo si registrano, sulla piattaforma istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che si avvale del sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.</p>		

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	34	D.Dirett.	23/12/2015	Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca.	X			<p>Il decreto determina le modalità di presentazione dei progetti, materia di competenza esclusiva dello Stato, in attuazione dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 18 maggio 2010, n. 235, come modificato dall'art. 67 della Legge n. 17 del 28 gennaio 2012, n. 1 (convinto in legge, con modificazioni) dell'art. 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27), disciplina la possibilità per il Ministro di stipulare, con le Associazioni nazionali di categoria o loro Consorzi, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo.</p> <p>Ciascun progetto deve essere prodotto in un unico plico, chiuso e sigillato; nel plico devono essere inserite: la busta n. 1, documentazione amministrativa e la busta n. 2, proposta tecnico-economica.</p> <p>Al sensi dell'art. 5, la busta n. 1 deve contenere: a) istanza di ammissione; b) dichiarazione contenente l'attestazione che il progetto presentato non è coperto da altri enti o dallo stesso Ministero; c) dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione; d) dichiarazione attestante di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi prevedibili e assistenziali; e) dichiarazione di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente; f) copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente.</p> <p>La busta n. 2 deve contenere una relazione illustrativa del progetto (art. 6).</p>	<p>Oneri di nuova introduzione per il presente progetto: art. 1, comma 1, del D.L. n. 235 del 18 maggio 2010, n. 235, come modificato dall'art. 67 della Legge n. 17 del 28 gennaio 2012, n. 1 (convinto in legge, con modificazioni) dell'art. 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27), disciplina la possibilità per il Ministro di stipulare, con le Associazioni nazionali di categoria o loro Consorzi, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo.</p>	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremità	Oggetto	Oneri incassati /Altrimenti	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	59	DM	08/01/2016	Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.	X			<p>Il decreto stabilisce criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto e relative misure agevolative.</p> <p>Al sensi dell'art. 10, il proponente che intende richiedere le agevolazioni individuali, oltre quanto già previsto nel provvedimento, deve trasmettere al Ministero apposita domanda sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte e composta dal modulo di domanda dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e della proposta di massima, completa della descrizione del contratto di filiera o di distretto, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti, dell'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi presentati, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle dimensioni dei programmi o dei progetti, le modalità per la concessione delle imprese, delle banche finanziatrici coinvolte nel caso in cui le agevolazioni individuate dai bandi emanati dal Ministero comprendano un finanziamento.</p> <p>Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare.</p> <p>Alla domanda di accesso deve essere allegato l'accordo di filiera o di distretto, sottoscritto da tutti i beneficiari e da eventuali altri soggetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del contratto.</p> <p>Al sensi dell'art. 11, la proposta definitiva di contratto di filiera o di distretto deve essere approvata dal programma approvato, per ciascun beneficiario. Alla proposta definitiva deve essere allegata la scheda informativa su ciascun beneficiario e relativo progetto, il progetto e preventivi di spesa; c) risultanza dell'attività istruttoria effettuata dalla banca finanziatrice, sul progetto; d) delibera di concessione del finanziamento bancario rilasciata dalla banca. Il Ministero può prevedere nei singoli provvedimenti ulteriori documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei progetti.</p> <p>Inoltre, l'art. 17 stabilisce che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, il beneficiario trasmette, per il tramite del proponente, al Ministero o, ove previsto, alla banca autorizzata, la documentazione di spesa necessaria per i ricontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dal contratto di filiera o di distretto.</p> <p>Al fini del monitoraggio del programma agevolato (art. 19), il proponente si fa carico di inviare periodicamente al Ministero e, ove previsto, alla banca autorizzata, le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 462/2000, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dimesi.</p>		
	217	DM	03/08/2016	Condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto.				<p>Il decreto determina le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati relativi a contratti di filiera e di distretto.</p> <p>Al sensi dell'art. 5, la domanda di accesso alle agevolazioni presentata dal soggetto proponente è corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli bandi emanati in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016, dall'indicazione della disponibilità a concedere il finanziamento bancario.</p>	<p>Il decreto rappresenta la base giuridica del Regime di Aiuti Sd.43821, il relativo Bando ("Provvedimento") che ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, criteri di valutazione dei programmi o dei progetti, le modalità per la concessione degli aiuti, nonché relativi oneri informativi.</p> <p>Gli oneri informativi potranno essere indicati solo a seguito dell'emanazione del "Provvedimento" e il loro versamento è previsto quando sarà emanato il IV Bar.</p>	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri in previdenza /finanziati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	65	DM	03/02/2016	Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013.		X		<p>Il decreto disciplina la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) operanti nel settore agricolo.</p> <p>L'art. 2 stabilisce che le OP presentano richiesta di riconoscimento alla Regione dove l'OP stessa realizza il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata; le OP transnazionali e le loro eventuali associazioni, invece, presentano richiesta di riconoscimento direttamente al Ministero.</p> <p>L'art. 3 prevede che le OP del settore lattiero-caseario riconosciute provvedono annualmente ad informare la Regione di riferimento sul volume di latte crudo oggetto delle loro trattative contrattuali; le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/semiattivativo riconosciute notificano alla Regione di riferimento i quantitativi oggetto di ogni singolo accordo per ciascun prodotto e provvedono a comunicare alle stesse amministrazioni i quantitativi totali negoziati nell'anno precedente.</p> <p>L'art. 5 stabilisce che le OP che sono state riconosciute devono trasmettere alla Regione di riferimento la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti delle condizioni indicate.</p> <p>In base all'art. 7, al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le OP devono trasmettere alla Regione o al Ministero la documentazione necessaria per la verifica delle linee guida in particolare, secondo stabilito dall'articolo 4 della legge n. 104 del 2006, in merito a: a) l'elenco delle OP che sono state modificate; b) i esponenti interni (con copia autentica del verbale di approvazione); c) l'elenco dei soci diretti e indiretti, suddivisi per Regioni di appartenenza; d) l'elenco dei soci del P.R. n. 445/2003 dal legale rappresentante; e) l'ultimo bilancio d'esercizio chiuso, completo di nota integrativa; f) l'organigramma; g) i resoconti sull'attività svolta; h) il bilancio e/o registro di carico e scarico; i) la verifica della quota del 50% di produzione ceduta o conferita dal socio produttore alla OP; j) per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/semiattivativo, che intendono gestire le trattative contrattuali, impegno, da parte dei soci, a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50%. Per le OP del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari che intendono gestire le trattative contrattuali, impegno dei soci a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla produzione dell'anno precedente.</p>	<p>Oneri già previsti dal DM n. 85 del 12/02/2007</p>	
MINISTERO DELLI POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	66	D.Dirett.	01/02/2016	Disciplina per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.		X		<p>Il decreto disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.</p> <p>L'art. 1 stabilisce che gli armatori dei pescherecci che intendono accedere alle posizioni di pesca devono dare comunicazione preventiva all'Autorità competente per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi, non prevede oneri di natura economica per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca prodotte nel territorio nazionale per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca prodotte nell'Unione Europea, in quanto si limita a sostituire il precedente decreto ministeriale 13/02/1999.</p> <p>Al sensi dell'art. 3, inoltre, gli armatori dei pescherecci che intendono esercitare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di un Paese terzo che non rientra nell'ambito di un accordo, devono darne comunicazione preventiva al Ministero. Nell'ambito della comunicazione preventiva, i medesimi armatori devono inoltre allegare copia dell'apposita autorizzazione di pesca rilasciata dalle Autorità competenti del Paese terzo interessato.</p> <p>In fine, in base all'art. 4 del decreto, al fine della validazione dei certificati di cattura, i soggetti interessati devono esibire alle Autorità competenti un estratto del giornale di pesca elettronico afferente i quantitativi di cattura come indicati sui medesimi certificati.</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Il provvedimento, avente ad oggetto la disciplina per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi, non prevede oneri di natura economica per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca prodotte nel territorio nazionale per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca prodotte nell'Unione Europea, in quanto si limita a sostituire il precedente decreto ministeriale 13/02/1999.</p>	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Publicatione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	68	DM	01/03/2016	Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore delle iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare l'efficienza, aumentare la sostenibilità e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento UE (n. 1151/2012, del Regolamento UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009.	X			Il decreto definisce criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative volte a sviluppare azioni di informazione. Ai sensi dell'art. 6, i proponenti presentano le istanze al Ministero in duplice copia e allegano, sempre in duplice copia, la documentazione indicata dall'Allegato b) al decreto stesso (b) relazione concernente le azioni da realizzare e i costi; c) stato costitutivo; d) stato; e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione dell'istanza; f) congruità del progetto; g) dichiarazione di impegno del proponente; h) dichiarazione di affidamento globale; i) progetto non ai sensi del titolo pubblico; j) dichiarazione di assenza di contenziosi in essere con la pubblica amministrazione; k) dichiarazione che elenchi le altre attività svolte nell'ultimo triennio; l) collaborazione con la pubblica amministrazione e, in particolare, con il Ministero; m) dichiarazione di idoneità delle capacità adeguate, eroga i contributi; n) dichiarazione di formazione regolare; o) autorizzazione in termini di personale qualificato e di trasferimento di conoscenze e di pubblicazione, in caso di concessione del contributo, dei propri dati, relativi a denominazione, sede, importo del finanziamento assegnato, partita IVA; p) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.	Oneri di nuova introduzione Il decreto prevede nuovi oneri informativi rispetto a quelli previsti dal DM 20809/2010 e 1213/2013 per effetto dell'attuazione del nuovo regime ai sensi dei Regolamenti UE n. 702/2014 e n. 651/2014, tenuto conto degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dai suddetti Regolamenti, sono quindi stati introdotti i nuovi oneri di informazione e di pubblicazione, in duplice copia, delle rappresentanze che attestano che il personale, qualificato e capace adeguate, per esercitare la attività contenuta nella proposta progettuale, con particolare riguardo alle azioni di informazione e di trasferimento di conoscenze e di pubblicazione, ove presenti; 2) autorizzazione alla pubblicazione, in caso di concessione del contributo, dei propri dati, relativi a denominazione, sede, importo del finanziamento assegnato, partita IVA.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	90	DM	25/02/2016	Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.		X		Se l'istanza è presentata da un'Associazione temporanea di imprese (ATI), parte della documentazione deve essere presentata da ogni componente dell'ATI, in duplice copia, unitamente al protocollo di intesa. Inoltre i soggetti proponenti i componenti dell'ATI devono altresì presentare, in duplice copia, l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000. Tutte le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante del soggetto proponente. Da ultimo, i soggetti che svolgono pubblicazione e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti DOP e IGP, devono allegare all'istanza anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia da parte del legale rappresentante, in caso di presentazione di domanda da parte di un Consorzio di tutela, una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei Consorzi e nei Società consorziali detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 per cento.	Oneri già previsti Oneri già previsti indicati erano già previsti decreto ministeriale 7 aprile 2016. Il decreto 25 febbraio 2016 ha previsto l'introduzione dei dati relativi al digestato sia nella comunicazione che nel Piano di utilizzazione agronomica.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /Eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	115	DM	25/05/2016	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernenti la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che supportano le attività di sviluppo del settore agricolo e forestale, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura.		X		Il decreto disciplina l'accesso ai finanziamenti previsti dall'art. 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e concernenti il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rurali, in attuazione dei progetti dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il decreto disciplina, al fine di migliorare l'efficienza del Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura, articolato in sottoprogrammi elaborati dal Ministero stesso e dalle Regioni e Province autonome. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti. L'art. 10 del decreto stabilisce che i soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato utilizzando i modelli predisposti dagli organismi pagatori, indirizzandola all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi. Ai fini dei controlli amministrativi da parte dell'organismo pagatore, l'art. 12 del decreto precisa che, per ciascun beneficiario, deve essere costituito un fascicolo contenente copia di tutti i documenti componenti le spese sostenute dal beneficiario, che deve essere conservato per almeno 5 anni. Il decreto disciplina, infine, la fattura e la ritenuta a titolo d'imposta (art. 13 del regolamento (UE) n. 1308/2013), al fine di evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.	Oneri già previsti Il provvedimento non elimina e non introduce nuovi oneri rispetto a quelli già previsti e derivanti dal Reg. (UE) n. 1308/2013.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	122	DM	25/01/2016	Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico.	X			Il decreto indica le misure per la pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico. Il provvedimento applica le misure di gestione introdotte con la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca con la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo (CGPM) n. 39/2015/1, che stabilisce "ulteriori misure precauzionali e di emergenza nel 2016, per gli stock di piccoli pelagici nell'Adriatico (GSA 17 e GSA 18)".	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento applica le misure di gestione introdotte con la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo (CGPM) n. 39/2015/1, che stabilisce "ulteriori misure precauzionali e di emergenza nel 2016, per gli stock di piccoli pelagici nell'Adriatico (GSA 17 e GSA 18)".	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	141	DM	05/05/2016	Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che supportano le attività di sviluppo del settore agricolo e forestale, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura.	X			Il decreto detta le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione previsti per il sostegno allo sviluppo rurale, di cui all'art. 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in conformità al presente decreto saranno previsti in un successivo provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 16 del DM 05/05/2016, in cui saranno previsti eventuali oneri.	Le procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori e la gestione dei Fondi, in conformità al presente decreto saranno previsti in un successivo provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 16 del DM 05/05/2016, in cui saranno previsti eventuali oneri.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	150	D.Dirett.	17/06/2016	Modalità di attuazione del decreto 6 agosto 2015 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che erifichiano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 7 luglio 2015.		X		Il decreto disciplina le modalità di attuazione del DM 6 agosto 2015 sui criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria. Ai sensi dell'art. 1, l'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con sistema strascico che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio e che ha presentato, previa autorizzazione dell'organismatore, l'unità, al Ministero apposta manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del programma opera in base al regolamento (UE) n. 1305/2013, deve presentare, entro il 31 ottobre 2016, la manifestazione di interesse che dovrà contenere: a) l'individuazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; b) copia della comunicazione scritta presentata all'autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione; c) per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri i.t. idonea documentazione, (ad esempio, documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita) che dimostri l'effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.	Oneri già previsti Oneri già previsti dal DM 03/07/2015.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	185	D.Dirett	11/05/2016	Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di contributi a pioggia ai sensi della sottocomunura 17.1.		X		La sottocomunura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 è finalizzata a fornire sostegno alle imprese allo scopo di incentivare una più equa distribuzione dei redditi agricoli. Il decreto definisce la modalità per la concessione e pagamento del contributo pubblico di cui alla sottocomunura 17.1. In particolare, l'art. 5 stabilisce che i soggetti che possiedono i requisiti per poter accedere ai benefici devono presentare la domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'AGEA stessa, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b) in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA. La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti: a) la manifestazione di interesse; b) il Piano assicurativo individuale (PAI); c) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza; d) copia del documento di identità in corso di validità.	Oneri già previsti	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	184	DM	06/05/2016	Individuazione dei criteri e delle priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.	X			L'art. 12 del decreto inoltre prevede che, in seguito al provvedimento di concessione emesso dall'Autorità di gestione e successivamente al pagamento della polizza o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre il termine del 31 marzo 2017, apposta l'adesione al pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nel cui sito internet è disponibile la procedura di presentazione della domanda. La presentazione esclusivamente tramite i servizi di presentazione telematica a disposizione dell'OP AGEA, secondo le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di sostegno. La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA e alla stessa deve essere allegato: a) la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente qualificata; b) la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative.	Oneri di nuova introduzione	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Entrata in vigore	Oggetto	Oneri in bilancio /finanziati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	209	DM	28/07/2016	Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.	X			Il decreto regolamenta le battute di pesca del pesce spada. Ai sensi dell'art. 1, le catture bersaglio di pesce spada possono essere effettuate esclusivamente dalle imbarcazioni di cui all'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada. Prima di intraprendere le battute di pesca, gli operatori interessati dovranno procedere allo sbarco di ogni altro sistema e/o attrezzo autorizzato in licenza, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità marittima territorialmente competente. L'art. 4 del decreto dispone che le imbarcazioni da pesca ricadenti nel regime di esenzione (armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, a condizione che non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto) dovranno comunicare, tramite qualsiasi mezzo, alla competente Autorità marittima i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto.	Oneri di nuova introduzione L'esigenza di procedere all'emanazione di ulteriori disposizioni tecniche atte ad assicurare un'accurata ed efficace implementazione del quadro normativo nazionale di cui al DM 3.10.2014 e 3.06.2015 ha determinato la necessità di introdurre ulteriori misure idonee a: a) prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; b) garantire che, in linea con quanto stabilito dalla Raccomandazione (CCAT) 13-04, le catture bersaglio di pesce spada siano effettivamente operate dalle sole imbarcazioni di cui all'apposito Elenco nazionale, con l'impiego esclusivo dei sistemi «palangaro» e/o «sarpone», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante - LD» e/o «arpione - IAB»; c) assicurare un'efficace attività di verifica e controllo anche sulle catture accessorie (by-catch) di pesce spada; d) assicurare il corretto utilizzo dei sistemi «ferrettera» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND» e «palangaro derivante - LD»; e) infine, assicurare un adeguato monitoraggio delle imbarcazioni da pesca ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 2012.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	169	Decreto del Segretario di Stato	07/07/2015	Modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico, per l'annualità 2015.	X			Il decreto dispone l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità a cui è applicato l'arresto temporaneo obbligatorio di esecuzione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria all'adozione di un successivo decreto ministeriale.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	222	DM	10/08/2016	Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 7 luglio 2015.				Il decreto disciplina le modalità di erogazione degli aiuti a favore delle imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico». Al sensi dell'art. 3, al fine della corrispondenza dell'aiuto, l'impresa deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita manifestazione di interesse (Allegato 2 al decreto) nella quale l'impresa dichiara: a) di aver consegnato all'Autorità marittima i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile; b) che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con licenza; c) che l'unità è armata ed equipaggiata con tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data dell'arresto; d) che ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di sottoscrizione della dichiarazione (2014 e 2015); e) di non rientrare nei casi di inammissibilità ovvero di aver commesso infrazioni nei 12 mesi. Alla manifestazione di interesse vanno allegati: a) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; b) dell'armatore; c) dei proprietari; d) della certificazione rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda.		

Amministrazione	S.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	268	Decreto del Sottosegretario di Stato	29/09/2016	Invalutazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo per gli affari marittimi e la pesca.	X			Il decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo delle attività di pesca per la flotta da pesca mediterranea tramite demolizione e le modalità di erogazione del premio di arresto definitivo ai proprietari di unità di pesca italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima. Ai sensi dell'art. 3, la domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta secondo il modello allegato al decreto (allegato A), deve essere presentata all'ufficio di competenza del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in cui deve essere trasmessa a cura degli interessati, a mezzo raccomandata s.r.c. al ministero. Nella domanda devono essere indicati: a) per le persone fisiche, la generalità completa del proprietario/; per le persone giuridiche, la ragione sociale completa, la sede legale, il C.F. e la partita IVA, il telefono e fax, l'indirizzo mail e le generalità complete del legale rappresentante; b) gli elementi identificativi dell'unità di pesca (numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR,MM,MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, numero UE, valore del GT, valore del kw e anno di entrata in servizio; c) le coordinate bancarie per l'accreditamento del premio; istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN; d) la dichiarazione al trattamento dei dati riservati riportati nella domanda e nei documenti richiamati. Alla domanda, deve essere inoltre allegata copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato/ri in corso di validità.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	273	DM	11/10/2016 n. 5602	Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accettato.	X (eliminati)		X (Sto web)	Il decreto modifica il D.M. n. 6513 del 18/11/2014 mediante la sostituzione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 secondo le decisioni già assunte in fase di prima applicazione della PAC in merito all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 riguardante il sostegno accettato. Ai sensi dell'art. 10, a partire dalla domanda unica 2016, l'alvatore per beneficiare degli aiuti accoppiati di cui agli articoli 20 21 e 22 del D.M. n. 6513 del 18/11/2014 non deve più individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda unica all'Organismo pagatore competente.	Oneri eliminati Oneri di nuova introduzione Dalla domanda unica 2016, l'alvatore per beneficiare degli aiuti accoppiati di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 non deve più individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda unica all'Organismo pagatore competente (Art. 10 comma 2).	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	27	DM	15/12/2015, n. 225	Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.	X			Il decreto disciplina l'impiego di prodotti energetici e oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. L'art. 3 prevede che il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti presenti un'istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il CF e la partita IVA, il numero di telefono, l'indirizzo mail, il numero di fax, l'indirizzo dell'impianto, la capacità di stoccaggio, le attrezzature installate, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, l'indicazione dei depositi fiscali da cui viene effettuato il prelievo dei carburanti. All'istanza sono allegati: a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000; b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio; c) le tabelle di taratura dei serbatoi; d) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni. Ai sensi dell'art. 5, l'esercente dell'impianto deve annotare giornalmente, per ciascun prodotto, in un registro di carico e scarico preventivamente uniformato dall'ufficio competente, le quantità di prodotti energetici introdotte e quelle rifornite alle imbarcazioni utilizzate dai beneficiari. Per poter essere rifornite con carburanti esenti per la navigazione, le imbarcazioni utilizzate beneficiarie devono essere munite del libretto di controllo nel quale sono annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti energetici (art. 6). Il libretto di controllo deve essere compilato in un formulario dato e fornito dall'esercente, impunito e conservato a bordo dell'impianto e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o di un suo delegato (art. 7).	Oneri di nuova introduzione Il decreto introduce alcuni oneri informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente DM n. 577/1995. In particolare è ora previsto che all'istanza per ottenere l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato debbano essere allegati anche le tabelle di taratura del serbatoio, la capacità di stoccaggio, le attrezzature installate ed i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura. Inoltre, l'esercente dovrà chiudere il registro di carico e scarico annualmente invece che semestralmente e dovrà eseguirlo con la stessa cadenza l'inventario dei prodotti energetici movimentati. Infine i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti esenti saranno tenuti a contabilizzare anche gli oli lubrificanti detenuti presso gli impianti stessi.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Publicatione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65	DM	23/12/2015, n. 228	Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri.	X			Il decreto disciplina la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo per la tenuta dell'elenco dei condoli, nonché definisce i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri. Ai sensi dell'art. 13, le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei condoli presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i condoli costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese.	Oneri di nuova introduzione Il decreto prevede, all'art. 11, che l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei condoli possa richiedere, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa, ai condoli che ne richiederanno l'iscrizione, la comunicazione di dati e notizie.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	88	DM	05/04/2016	Modalità di richiesta di rimborso delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo.	X			Il decreto disciplina le modalità di richiesta di rimborso delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo. Ai sensi dell'art. 2, l'istanza di rimborso è presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nel termine biennale, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi il termine biennale di presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuta la restituzione, ancorché l'importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo.	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUR), come riformulato dall'art. 1, comma 174, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), prevede oneri di nuova introduzione.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	110	DM	25/04/2016	Individuazione delle modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti.	X			Il decreto individua le modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti. L'art. 3 del decreto prevede, in particolare, che i soggetti che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato indirizzano indirizzano nuovi investimenti", il cui scopo è di dare contenza alle bozze del decreto che all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, individuato con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, apposta istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all'ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico. L'istanza può altresì essere presentata per via telematica per PEC e deve contenere: a) la denominazione dell'impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale e il domicilio fiscale; b) la descrizione dettagliata del piano di investimento, con l'individuazione delle attività di investimento e del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano di investimento; c) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.	Oneri di nuova introduzione Il decreto dà attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 147/2013, rubricato "interpello sui investimenti" e, in materia di nuove disposizioni, il cui scopo è di dare contenza alle bozze del decreto che interpellano le Agenzie delle entrate (italiane o estere) che intendano effettuare nuove indicazioni fornite e reca un riferimento ai profili di rilevanza fiscale significativi miglioramento della del piano di investimento, e delle operazioni societarie pianificate per la sua realizzazione in concreto. La risposta resa dall'Agenzia delle Entrate, è in formato elettronico. L'art. 3 individua le modalità per la gestione degli oneri a carico delle imprese commissurate alla finalità dello strumento.	Confidenzialità Confidenzialità ha fornito le proprie bozze del decreto che interpellano le Agenzie delle entrate (italiane o estere) che intendano effettuare nuove indicazioni fornite e reca un riferimento ai profili di rilevanza fiscale significativi miglioramento della del piano di investimento, e delle operazioni societarie pianificate per la sua realizzazione in concreto. La risposta resa dall'Agenzia delle Entrate, è in formato elettronico. L'art. 3 individua le modalità per la gestione degli oneri a carico delle imprese commissurate alla finalità dello strumento.

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	84	DM	25/02/2016	Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 179 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.	X		X (G.U.)	Il decreto disciplina le modalità attuative dell'art. 29 del decreto legge 179 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative. L'art. 5 del decreto stabilisce che le agevolazioni spettano agli investitori che ricevano o conservino: a) una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15.000.000 euro; b) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi profitti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, DICR o di altre società di capitali che investono precedentemente o contemporaneamente in start-up innovative, saranno quest'ultime a ricadere nella start-up innovativa di cui il beneficiario ha presentato la documentazione. La certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.	Confidenzialità del provvedimento, ai sensi delle condizioni per beneficiare del beneficio facoltativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto. Il beneficiario ha il diritto di accedere ai dati e documenti amministrativi contenuti nel file di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto. La documentazione contenuta in una copia del piano di investimento della start-up, contenente informazioni dettagliate sull'attività della medesima start-up innovativa, della soglia, l'impresa debba calcolare e sui relativi profitti, sull'andamento, previsto o attuale, indicare, entro determinate scadenze, delle vendite e dei profitti, nonché di una certificazione all'investitore l'ammontare per cui della start-up innovativa che attesti con riferimento a spetta l'agevolazione, si tratta di un ciascun investimento di non aver superato il limite di cui all'articolo 1, comma 8 dell'art. 4, ovvero, laddove superato, che attesti il riferimento agli investimenti ricevuti a decorrere dal 1° luglio 2014.	Confidenzialità del provvedimento, ai sensi delle condizioni per beneficiare del beneficio facoltativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto. Il beneficiario ha il diritto di accedere ai dati e documenti amministrativi contenuti nel file di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto. La documentazione contenuta in una copia del piano di investimento della start-up, contenente informazioni dettagliate sull'attività della medesima start-up innovativa, della soglia, l'impresa debba calcolare e sui relativi profitti, sull'andamento, previsto o attuale, indicare, entro determinate scadenze, delle vendite e dei profitti, nonché di una certificazione all'investitore l'ammontare per cui della start-up innovativa che attesti con riferimento a spetta l'agevolazione, si tratta di un ciascun investimento di non aver superato il limite di cui all'articolo 1, comma 8 dell'art. 4, ovvero, laddove superato, che attesti il riferimento agli investimenti ricevuti a decorrere dal 1° luglio 2014.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	148	DM	15/06/2016	Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime collaborativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 118	X			Il decreto definisce i termini, le modalità e gli effetti dell'istanza di interpello per i contribuenti che hanno aderito al regime dell'adempimento collaborativo. Nello specifico, l'art. 3 del decreto stabilisce che l'istanza di interpello, redatta in carta libera, sia sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso il sistema di interconnessione certificata, in quest'ultimo caso l'istanza di interpello deve essere firmata digitalmente. Ai sensi dell'art. 4 l'istanza deve contenere: a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale; b) la circostanza e la specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali; c) le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; d) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria; e) la circostanza che il contribuente ha aderito al regime dell'adempimento collaborativo presentato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 118/2015. Infine, l'ultimo comma dell'art. 4 prevede che le istanze debbano essere corredate dalla documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.	Confidenzialità del provvedimento, ai sensi delle condizioni per beneficiare del beneficio facoltativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto. Il beneficiario ha il diritto di accedere ai dati e documenti amministrativi contenuti nel file di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto. La documentazione contenuta in una copia del piano di investimento della start-up, contenente informazioni dettagliate sull'attività della medesima start-up innovativa, della soglia, l'impresa debba calcolare e sui relativi profitti, sull'andamento, previsto o attuale, indicare, entro determinate scadenze, delle vendite e dei profitti, nonché di una certificazione all'investitore l'ammontare per cui della start-up innovativa che attesti con riferimento a spetta l'agevolazione, si tratta di un ciascun investimento di non aver superato il limite di cui all'articolo 1, comma 8 dell'art. 4, ovvero, laddove superato, che attesti il riferimento agli investimenti ricevuti a decorrere dal 1° luglio 2014.	Confidenzialità del provvedimento, ai sensi delle condizioni per beneficiare del beneficio facoltativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto. Il beneficiario ha il diritto di accedere ai dati e documenti amministrativi contenuti nel file di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto. La documentazione contenuta in una copia del piano di investimento della start-up, contenente informazioni dettagliate sull'attività della medesima start-up innovativa, della soglia, l'impresa debba calcolare e sui relativi profitti, sull'andamento, previsto o attuale, indicare, entro determinate scadenze, delle vendite e dei profitti, nonché di una certificazione all'investitore l'ammontare per cui della start-up innovativa che attesti con riferimento a spetta l'agevolazione, si tratta di un ciascun investimento di non aver superato il limite di cui all'articolo 1, comma 8 dell'art. 4, ovvero, laddove superato, che attesti il riferimento agli investimenti ricevuti a decorrere dal 1° luglio 2014.

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /Eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	26	DM (pubblicato per comunicato)	12/01/2016	Modifiche al Terzo integrato della Disciplina del mercato elettrico (misure disciplinari, esclusione dal mercato, gestione delle controversie)		X		Il decreto disciplina il funzionamento del mercato elettrico approvando la modifica al Terzo integrato della Disciplina del mercato elettrico (misure disciplinari, esclusione dal mercato, gestione delle controversie). In particolare, l'art. 12 dell'allegato "Terzo integrato della disciplina del mercato" al decreto stabilisce che il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME una domanda di ammissione al mercato e una del copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato". Il successivo art. 13 del medesimo allegato specifica che alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13, qualora il GME sia già in possesso della documentazione da allegare alla domanda di ammissione, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa. Il successivo art. 19 prevede, invece, obblighi di comunicazione stabilendo che gli operatori sono tenuti a informare il GME di ogni variazione circa i fatti, stati e qualità che siano tali da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato. L'art. 20 prevede che al fine dell'esclusione dal mercato, gli operatori sono tenuti a depositare una richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale riebbero l'esclusione.	Oneri già previsti (Decreto di attuazione delle attività produttive 19 dicembre 2003 Ministero dell'Industria, approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, Assunzione di responsabilità del Gestore mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico). Il DM non introduce nuovi oneri a carico degli operatori ma si limita a modificare disposizioni preesistenti concernenti in particolare: i requisiti di ammissione al mercato (prevedendo che non sono ammessi soggetti esclusi nei 60 giorni precedenti ovvero tutti i soggetti esclusi che risultano insolventi verso il GME per debiti precedenti), le misure disciplinari (eliminando l'opzione del richiamo in forma pubblica, introducendo la possibilità della sospensione dell'operatore in caso di mancato pagamento nei termini della pena pecuniaria comminata e prevedendo una pubblicità delle misure disciplinari applicate solo in forma anonima) e la verifica delle contestazioni presentate dagli operatori (prevedendo un tetto massimo all'importo che il GME riconosce all'operatore in relazione a offerte sul mercato da quest'ultimo presentate ma erroneamente non accettate).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	33	Direttiva	25/11/2015	Modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di dequalificazione produttiva in uno Stato non appartenente all'Unione europea.	X			La direttiva disciplina le modalità e i tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese che hanno dequalificato la loro produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea. L'art. 5 della direttiva prevede che i soggetti beneficiari del contributo presentato al Ministero dello sviluppo economico una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale devono attestare l'assenza di dequalificazione e assumere l'impegno a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico la data di decorrenza del contributo in conto capitale ricevuto.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di un nuovo intervento per cui non sussiste una disciplina preesistente di confronto.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	33	DM	23/12/2015	Semplificazioni procedurali relative alle modalità di completamento di programmi agevolati ai sensi del decreto 24 aprile 2015, riguardante il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza.		X		Il decreto disciplina le modalità di completamento di programmi agevolati. L'art. 1 del decreto stabilisce che il termine di ultimazione più essere prorogato al 30 settembre 2016, previa determinazione delle agevolazioni concedibili. Ai fini della proroga, le imprese beneficiarie presentano un'apposita richiesta alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al decreto stesso, concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell' albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La richiesta è trasmessa, unitamente alla dichiarazione di cui sopra, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica certificata. Il Ministero dello sviluppo economico può approvare la richiesta previo svolgimento delle verifiche relative alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato; per ciascuna richiesta approvata, con una delibera del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono indicate le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di erogazione.	Oneri già previsti Oneri già precedentemente previsti nel DM 24/04/2015 "Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza", in attuazione del Programma operativo interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013".	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	38	DM	27/12/2015, n. 226	Regolamento recante norme in materia di deposito del prestito vitalizio ipotecario ai sensi dell'articolo 11-quadridecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 2015, n. 44.		X		Il decreto disciplina l'obbligo del piano di ammortamento previsto dall'art. 2 del decreto precedente che il soggetto finanziatore, al momento di sottoscrivere il contratto, deve consegnare al cliente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale stipula del contratto, un prospetto informativo contenente in modo chiaro le informazioni sull'importo finanziato con la corrispondente indicazione della percentuale del valore di mercato dell'immobile dato in garanzia e l'indicazione della somma che sarà erogata al netto delle imposte e di tutti i costi legati al finanziamento. 2) Il cliente deve essere informato, in merito al finanziamento, sui livelli con periodicità annuale al soggetto finanziato un resoconto riportante: a) l'importo del capitale finanziato; b) l'importo del capitale restituito e quello costituito dal capitale a scadenza. Lo stesso art. 2 prevede, inoltre, che nel caso in cui il soggetto finanziato, al momento della stipula del finanziamento, risulti coniugato o convivente more uxorio da almeno un quinquennio documentato attraverso la presentazione di un certificato di residenza storico, e nell'immobile posto a garanzia risiedano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi.	Oneri già previsti Il Reg. non introduce oneri informativi diversi da quelli già previsti e prescritti dalle norme di settore. Il Regolamento è finalizzato ad evitare offerte caratterizzate da inadeguata trasparenza, e gli obblighi informativi in esso previsti sono i medesimi individuati dalle "Disposizioni di trasparenza" delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" - emesse dalla Banca d'Italia il 29/07/2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili all'istituto del prestito vitalizio ipotecario.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	58	DM	25/01/2016	Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.		X	X (Site web - sezione normativa)	Il decreto stabilisce i requisiti di accesso e la nuova modalità di costituzione in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Ai sensi dell'art. 8 del decreto e del punto 5 della Circolare, le imprese interessate alla concessione del contributo, presentano alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla circolare, che include tutte le dichiarazioni sostituite di atto di notorietà richieste all'impresa (ipotesi dei requisiti, conformità degli impianti, idoneità del macchinario, ecc.). La disciplina di attuazione e le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate dal regolamento e le eventuali dichiarazioni sostituite di atto di notorietà sono presentate a mezzo PEC agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari convenzionati.	Oneri già previsti "Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese".	
	75	Circolare (pubblicata per comunicato)	23/02/2016, n. 2673	Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e erogazione del contributo di cui al decreto-legge 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.				Al sensi dell'art. 10 del decreto e al punto 13 della Circolare, l'impresa è tenuta a presentare la dichiarazione sostituita di atto di notorietà che attesta il completamento dell'investimento recante in allegato l'elenco delle spese sostenute e gli estremi identificativi dei beni oggetto di agevolazione. In caso di erogazione del contributo, l'impresa è tenuta a presentare al Ministero dello sviluppo economico, ed è firmata digitalmente, la domanda di erogazione relativa alla prima quota di contributo. Le dichiarazioni sostituite di atto di notorietà, firmate digitalmente, sono presentate a mezzo PEC, agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari convenzionati. "nuovo di fabbrica"; b) solo in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione sostituita di atto di notorietà con cui sono confermati i dati forniti in sede di presentazione della domanda di agevolazione, comunicata o dichiarata. L'impresa è tenuta a presentare la dichiarazione sostituita di atto di notorietà che attesta il completamento dell'investimento recante in allegato l'elenco delle spese sostenute e gli estremi identificativi dei beni oggetto di agevolazione. Data o, nel caso siano intervenute variazioni, dichiarazioni) in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni animate per i soggetti sottoposti alla medesima verifica. Inoltre, l'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni futura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni. Da ultimo, l'art. 11 del decreto e il punto 14 della Circolare precisano che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero e per successivamente all'accoglimento della domanda di agevolazione, dei requisiti per l'accesso al contributo nonché l'eventuale verificarsi delle situazioni determinanti la revoca delle agevolazioni.	Oneri modificati DM 25/01/2016, art. 8 e punto 9 della circolare - Domanda di accesso al contributo e relativi dati secondo lo schema di cui al nuovo Allegato 1 alla Circolare, che include tutte le dichiarazioni sostituite di atto di notorietà richieste all'impresa (ipotesi dei requisiti, conformità degli impianti, idoneità del macchinario, ecc.). La domanda di erogazione relativa alla prima quota di contributo, firmata digitalmente, è presentata a mezzo PEC, agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari convenzionati. DM 25/01/2016, art. 10 e punto 13 della circolare - Comunicazione o dichiarazione L'impresa è tenuta a presentare la dichiarazione sostituita di atto di notorietà che attesta il completamento dell'investimento recante in allegato l'elenco delle spese sostenute e gli estremi identificativi dei beni oggetto di agevolazione. Data o, nel caso siano intervenute variazioni, dichiarazioni) in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni animate per i soggetti sottoposti alla medesima verifica. Inoltre, l'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni futura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni. Da ultimo, l'art. 11 del decreto e il punto 14 della Circolare precisano che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero e per successivamente all'accoglimento della domanda di agevolazione, dei requisiti per l'accesso al contributo nonché l'eventuale verificarsi delle situazioni determinanti la revoca delle agevolazioni.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO ECONOMICO	66	DM	26/01/2016	Ricambiamento d'identità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS.	X			Il decreto disciplina le modalità per il riconoscimento d'identità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). L'art. 2 del decreto stabilisce che il riconoscimento d'identità è rilasciato ad enti, istituti, società o altri soggetti giuridici, che ne facciano richiesta e che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 al decreto stesso. L'art. 3 rinvia a un decreto direttoriale la definizione delle modalità per il svolgimento del riconoscimento di idoneità e per il processo dello stesso. Il punto 3 della determinazione stabilisce che la domanda per ottenere il riconoscimento viene redatta secondo il modello contenuto nel paragrafo 11.1 e deve essere corredata della documentazione tecnico-amministrativa indicata nel paragrafo 11.3. Il punto 3 del decreto stabilisce che la domanda per ottenere il riconoscimento viene redatta secondo il modello contenuto nel paragrafo 11.1 e deve essere corredata della documentazione tecnico-amministrativa indicata nel paragrafo 11.3.	Oneri di nuova introduzione: il procedimento - reso necessario anche sulla scorta del recepimento della direttiva 2012/18/UE del 21/11/2012 nel nostro ordinamento attraverso il d.lgs. 12/05/2015, n. 71 che ha modificato i requisiti minimi di formazione per la gente di mare - ha introdotto nuovi oneri informativi.	
				Modalità procedurali per il conseguimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano sulle navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS. (Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016).						

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Eventi	Oggetto	Oneri previsti /Ritributi	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	88	DM	03/03/2016	Modifiche al decreto 14 ottobre 2015 concernente gli interventi per il sostegno di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica nel territorio del cratere sismico aquilano.		X		Con decreto del ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n. 383 del 2 dicembre 2015, e con il decreto 3 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 aprile 2016, sono stati disciplinati i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscono a rafforzare complessivamente l'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. Il decreto 14 ottobre 2015 ha demandato a un apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa. Si distinguono due misure agevolative: la misura 1 per la quale sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento finalizzati alla creazione di nuove imprese o all'ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti (identificazione produttiva e miglioramento del livello qualitativo della produzione dei beni o servizi realizzati); la misura 2 per la quale sono ammissibili sia gli interventi programmati finalizzati alla valorizzazione, commercializzazione e promozione delle risorse produttive, culturali e naturali, con l'obiettivo di accelerare la redditività e riconoscibilità nei mercati di riferimento e di rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.	Chierighi previsti "Le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni di tipo imprenditoriale, storico e culturale, e del patrimonio naturale, storico e culturale, e dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano".	
	104	Circolare (pubblicata per comunicato)	21/04/2015, n. 37630	Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte al rafforzamento del patrimonio naturale, storico e culturale, e al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.		X	(Site web - sezione Normativa)	La circolare individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, definisce i parametri in cui sono articolati i criteri di valutazione e fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. La stessa Circolare riporta, nell'Allegato 3, l'elenco dettagliato degli oneri introdotti (cfr. https://goo.gl/0n1t0r).	DM 14/10/2015, art. 9 e punti 3 e 6 della Circolare - Domanda La domanda, completa del piano d'impresa, deve essere presentata per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invalital.it secondo le modalità, gli standard di DSAN e gli schemi ivi indicati e firmata digitalmente. Per le imprese già costituite la documentazione da allegare è la seguente: a) atto costitutivo e statuto; b) DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto n. 1 del 2008; c) nel caso in cui l'impresa sia in fase di avvio, la richiesta sa uguale o superiore a 150.000,00 € e DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto n. 1 del 2008; d) DSAN attestante la richiesta, da parte del Soggetto gestore, di cui all'art. 85 del dlgs. 06/09/2011, n. 159; di qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio ufficiale ovvero ultime due situazioni contabili annuali. Inoltre, dovranno essere redatte apposite DSAN attestanti: e) l'eventuale concessione di contributi da minimis nell'esercizio in corso e nei due precedenti; f) la dimensione aziendale di PMI. La domanda è inoltre corredata: a) della DSAN attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda e i due precedenti; b) della DSAN attestante la classificazione del soggetto proponente quale PMI. DM 14/10/2015, art. 11 e punto 8 della Circolare - Comunicazione o dichiarazione La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere risultata formalmente accettata a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. DM 14/10/2015, art. 12 e punto 9 della Circolare - Domanda Il beneficiario può chiedere un'anticipazione nella misura del 30% dell'ammontare dei contributi concessi in conto impianti previa presentazione di: a) richiesta di anticipazione firmata dal legale rappresentante e redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore; b) idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. DM 14/10/2015, art. 12 e punto 9 della Circolare - Domanda L'erogazione del contributo come impianti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante la presentazione di Scatti (Avanzamento Lavori (SAL)), fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	114	DM	23/03/2016	Criteri e modalità semplificate di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le imprese in favore di PMI innovative.		X		Il decreto stabilisce criteri e modalità di accesso alla garanzia del Fondo in favore di PMI innovative. In particolare, l'art. 3 del decreto estende, in deroga a quanto previsto nel regolamento attuativo del Fondo di garanzia per le imprese, per le imprese che operano in settori a elevata intensità di ricerca e sviluppo, la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo in favore di PMI innovative mediante procedura semplificata.	Oneri già precedentemente previsti nel DM 27/12/2013. Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle modalità di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 3 del regolamento attuativo del Fondo di garanzia per le imprese, n. 662 e all'art. 15 della legge 28/02/2015 n. 208 (Canone Rai in bolletta).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	129	DM	13/05/2016, n. 94	Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta).		X		L'art. 6 specifica che, per poter usufruire dell'agevolazione relativa all'ensione, è necessario compilare il modello di autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'agevolazione che deve essere spedita con allegata copia del documento di identità oppure consegnata presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il regolamento n. 13560/2016 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, in materia di canone Rai, sono state definite le modalità di presentazione, al punto 2, che l'istanza di rimborso è presentata: a) direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate; b) tramite gli intermediari abilitati. In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza può essere presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata. I documenti attestanti la presentazione dell'istanza vanno conservati per 10 anni e sono esposti a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.	Oneri già previsti. Si ritiene che il decreto non inserisca oneri informativi diversi da quelli già esistenti con il precedente sistema di pagamento diretto del canone Rai da parte dei possessori nel proprio domicilio di apparecchi televisivi. Precedenti normativi: R.D.L. 21/02/1938, n. 246; Legge 06/08/1990, n. 223; Legge 27/12/1997, n. 449; Circolare 20/10/2010, n. 46/E.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	150	DM	23/06/2016	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, dirette dal fotovoltaico.		X		Il decreto disciplina le forme di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Al sensi dell'art. 3, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione, il soggetto responsabile degli impianti che ne possiede i requisiti richiede al GSE l'iscrizione a un registro informatico relativo alla fonte e tipologia di produzione di energia elettrica, in cui sono riportate le informazioni di identificazione costituite da sito di ubicazione, con la quale il fornitore di dati generali dell'impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie. Nel caso di partecipazione ad una procedura d'asta, alla dichiarazione deve essere allegata: a) una cauzione provvisoria, con durata limitata fino al centovesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto; b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti, e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria; c) la documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica del soggetto partecipante; d) l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d'asta.	Oneri già previsti. Il decreto precedentemente previsto nel DM 06/07/2012 recante "Attuazione dell'art. 24 del d.lgs. 03/03/2011, n. 28, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico".	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Ezreni	Oggetto	Oneri incentivi /alimenti	Oneri gli presidi	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	173	DM	01/06/2016	Interventi del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche e per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile» nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).				Il decreto disciplina le modalità attuative del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica e per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile» nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Gli art. 7 e 9 del decreto rimandano a un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, le modalità di presentazione della proposta definitiva, gli oneri informativi a carico del beneficiario, le modalità di erogazione e di pagamento. L'art. 10 del decreto stabilisce che il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, invadizione contestualmente una copia al soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti, il decreto di concessione è sottoscritto da tutti i soggetti proponenti; inoltre, il soggetto capofila deve trasmettere, qualora non lo abbia allegato alla domanda di agevolazioni, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'art. 11 del decreto definisce le modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal beneficiario. In alternativa, il finanziamento agevolato può essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di anticipazione, in un'unica soluzione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la cui durata e le caratteristiche sono definite con un successivo decreto direttoriale.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di un nuovo intervento per cui non sussiste una disciplina preesistente di confronto.	CMA
	179	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	14/07/2016	Modalità e termini di presentazione delle domande di erogazione e di pagamento, in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile» a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.	X	X	X (Sito web - sezione Normativa)	Il decreto fornisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 24 luglio 2015, le istruzioni per l'attuazione degli interventi di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014 (agenda digitale e industria sostenibile) e 15 settembre 2015 (industria sostenibile). Il decreto definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di erogazione e di pagamento, in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica e per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile». Ai sensi dell'art. 2, la domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, al decreto e include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda, l'impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione (Alto) attestazione del merito di credito rilasciata a ciascun soggetto proponente della rispettiva Banca finanziatrice; g) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai requisiti di accesso; z) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle spese in R&D sostenute in Italia e all'estero; f) copia del contratto di finanziamento con la Banca finanziatrice; stessa del contratto di finanziamento con la Banca finanziatrice; stessa del contratto di finanziamento con la Banca finanziatrice; stessa del contratto di finanziamento con la Banca finanziatrice. La domanda di concessione, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte dell'impresa stessa o della Banca finanziatrice, di richiedere una proroga non superiore a novanta giorni. DD 14/07/2016, art. 6 - Domanda di erogazione Le domande di erogazione delle agevolazioni sono presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore.	DD 14/07/2016, art. 2 - Domanda di agevolazione La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale. DD 14/07/2016, art. 4 - Presentazione della proposta definitiva (Domanda) La domanda di erogazione è presentata al soggetto gestore la proposta definitiva corredata eventualmente dalla documentazione sostitutiva o integrativa come concordato nella fase negoziale. DD 14/07/2016, art. 4, comma 3 - Sottoscrizione del provvedimento di concessione (Alto) L'impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione trasmettendone copia alla Banca finanziatrice e al Soggetto gestore. DD 14/07/2016, art. 4 - Stipula del contratto di finanziamento (Alto) L'impresa è tenuta alla stipula del contratto di finanziamento con la Banca finanziatrice; stessa del contratto di finanziamento con la Banca finanziatrice; stessa del contratto di finanziamento con la Banca finanziatrice; stessa del contratto di finanziamento con la Banca finanziatrice. La domanda di concessione, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte dell'impresa stessa o della Banca finanziatrice, di richiedere una proroga non superiore a novanta giorni. DD 14/07/2016, art. 6 - Domanda di erogazione Le domande di erogazione delle agevolazioni sono presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore.	2) Presentazione della proposta definitiva (art. 4). L'impresa trasmette al Soggetto gestore la proposta definitiva, secondo le modalità e i termini indicati all'art. 8, comma 5 dello stesso decreto e vi allega la delibera di finanziamento bancario. La predetta proposta deve essere eventualmente corredata della documentazione sostitutiva o integrativa come concordato nella fase negoziale. Tali documenti, firmati digitalmente, sono presentati in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore.

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Esterni	Oggetto	Oneri incentivi /alimenti	Oneri gli previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	184	Circolare	26/07/2016, n. 71852	Modalità di presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 17, della legge 26 dicembre 2000, n. 388, relativa agli investimenti ambientali oggetto di agevolazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 17, della predetta legge 388/2000.		X		la circolare disciplina le modalità per l'invio, da parte delle imprese interessate, della comunicazione degli investimenti ambientali agevolati. Le imprese che hanno realizzato anteriormente alla data del 26 giugno 2012 gli investimenti ambientali effettuati per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente (sono esclusi gli investimenti realizzati in situazione di obblighi di legge) possono provvedere all'invio della predetta comunicazione esclusivamente attraverso modalità telematiche, sulla base del modulo facsimile allegato alla stessa circolare. Il presente decreto applica le disposizioni della legge 388/2000 in materia di investimenti ambientali (L. 388/2000) in relazione al sito del Ministero dello sviluppo economico, e alla sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione generata automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione digitale.	Oneri già previsti Oneri già precedentemente previsti nella L. 26/12/2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	190	DM	21/06/2016	Modifiche al decreto 17 febbraio 2015, recante disposizioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.		X		Il decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni di imprese riunite allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. Il decreto disciplina inoltre la presentazione delle domande di agevolazione a un successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese.	Oneri già previsti Oneri già precedentemente previsti nel DM 17/02/2015 "Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile".	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	171	DM	24/06/2016	Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese.		X		Il decreto introduce modifiche ai modelli per il rilascio del certificato di parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati di iscrizione o di ammissione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione (modelli A, B, C, D allegati al decreto).	Oneri già previsti Il decreto non comporta oneri ed adempimenti ulteriori, rispetto a quelli precedentemente previsti dal decreto 18 settembre 2014 "Modifica dei modelli ai certificati tipo inerenti il registro delle imprese e per il rilascio di certificati correlati anche in lingua inglese". Il decreto appone modifiche ai modelli di rilascio dei certificati di parte degli uffici del registro delle imprese per un verso, un adeguamento in ragione di rilevanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, per altro verso, per perseguire esigenze di semplificazione dei flussi informativi e pubblicitari.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	14	DM	06/11/2015	Attuazione degli interventi della sezione speciale di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.		X		Il decreto definisce i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da selezionare nel portafoglio dei finanziamenti che saranno erogati dalla sezione speciale di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché la misura massima della garanzia concessibile dalla sezione speciale "Progetti di ricerca e innovazione", in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di gestione e di esecuzione della medesima garanzia. Gli artt. 3 e 5 specificano rispettivamente che i finanziamenti possono essere diretti BEI oppure intermediati BEI. In entrambi i casi le richieste di finanziamento e di accesso ai fondi saranno valutate direttamente dalla BEI in piena autonomia e in coerenza con le proprie linee guida per la valutazione del credito e di gestione del rischio.	Oneri già previsti Oneri già precedentemente previsti nel DM 24/04/2013 "Attuazione della disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" (art. 2, comma 100, della legge 228/2012) e del DM 18/02/2013 "Modalità di concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" (art. 1, comma 100, della legge 228/2012) e dei portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese".	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	22	DM	23/12/2015	Ulteriori semplificazioni alle modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2007-2013, disposte dal decreto 30 marzo 2015.		X		Il decreto disciplina la proroga dei termini per l'ultimazione dei programmi/progetti agevolati nella forma del contributo, della sovvenzione parzialmente rimborsabile o del finanziamento agevolato. Ai sensi dell'art. 3 del decreto, ai fini di tali proroghe, le imprese beneficiarie presentano un'apposita richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale e trasmessa congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico e al soggetto gestore dello specifico intervento agevolativo. Le imprese, inoltre, hanno l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo.	Oneri già previsti Oneri già precedentemente previsti nel DM 19/05/2015 recante "Modalità di chiusura dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013".	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	29/12/2015	Contributi ai Consorzi per l'internazionalizzazione Anno 2015		X		Il decreto definisce le modalità e i termini per la richiesta e la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione, finalizzati a sostenere le PMI nei mercati esteri, a favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché ad incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali, per contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari. L'art. 7 del decreto stabilisce che la domanda di contributo deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio. Alla domanda devono essere allegati: a) il Progetto, corredato dalle relative voci di spesa; b) l'atto costitutivo e lo statuto (salvo il caso in cui tali documenti siano già agli atti del Ministero dello sviluppo economico e nel frattempo non abbiano subito modifiche; c) l'autocertificazione "aiuti de minimis", comprensiva degli eventuali contributi erogati dal Ministero. Lo stesso art. 7 stabilisce inoltre che ove indicato, i mobili e i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, a pena di inammissibilità della domanda.	Oneri già previsti Oneri già precedentemente previsti nel decreto direttoriale 01/07/2015 concernente la concessione di contributi a fondo perduto ai Consorzi per l'internazionalizzazione (istituiti dall'art. 42, commi 3 e seguenti, del DL n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012) per lo svolgimento, nell'anno 2015, di progetti promozionali volti al sostegno delle PMI nei mercati esteri e per favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi.	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri, interventi /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Reti delle Amministrazioni	Reti delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	51	DM	16/02/2016	Aggiornamento della disciplina per l'incenerimento di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.	X			Il decreto aggiorna la disciplina per l'incenerimento di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L'art. 6 del decreto prevede che, per accedere agli incentivi, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE compilando la scheda-domanda resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaletemico; per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli apparecchi contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici è prevista una procedura di richiesta di accesso agli incentivi semplificata. La domanda deve chiaramente indicare il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile connessiva per la realizzazione dell'intervento e deve essere accompagnata da: a) un attestato di idoneità, redatto ai sensi dell'art. 445/2000, accompagnato, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico: a) attestato di prestazione energetica, ove previsto, ovvero attestati di certificazione redatti in conformità a procedure e sistemi di certificazione nazionali, o di regioni e province autonome ove presenti; b) diagnosi energetica, ove prevista, c) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, qualora non siano ricompresi nel Catalogo degli apparecchi domestici; d) per interventi non ricompresi nel Catalogo degli interventi domestici, assunzione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti; e) per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento a tutti i livelli di potenza, l'attestato dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli Allegati del presente decreto e i fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi, oggetto della richiesta d'incenerimento e relative ricotte di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento.	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento ha aggiornato la precedente disciplina relativa al c.d. "conto termico" prevista dal DM 28/12/2012. Semplificazione: riduzione oneri documentali. "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni".	CNA
								Il decreto delega al GSE, in caso di richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, la resa disponibile al soggetto la scheda-contratto, quest'ultimo prende visione delle condizioni contenute nella scheda-contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto ottiene copia informatica della scheda-contratto contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE. Al fine dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accantonamento da parte delle autorità competenti, l'art. 20 del decreto prevede che il soggetto che presenta richiesta di incentivo conserva, per un periodo di 10 anni, la documentazione necessaria a dimostrare la corrispondenza da parte del GSE dell'ultima rata dell'incentivo concesso. Garantisce la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti previsti, nonché le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricotte dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento o dei pagamenti con carta di credito, nonché tutta la ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 633/1972, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.		

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	216	DM	29/07/2016	Modifiche al documento annuale delle procedure per il procedimento di rilascio di autorizzazioni ai progetti di interesse comune (Regolamento UE n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee) approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015.	X			Il decreto modifica il «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune» (il decreto dispone che i progetti aventi le caratteristiche di progetto di interesse comune (PIC) sono assoggettati a una procedura autorizzativa che comporta oneri amministrativi e finanziari superiori a quanto previsto per la procedura autorizzativa di competenza del soggetto proponente, da svolgere preliminarmente al procedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera. Il Regolamento (UE) n. 347/2013 definisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre. Esso individua 9 corridoi prioritari strategici e 3 aree di intervento per le infrastrutture energetiche. Il Regolamento stabilisce una procedura per individuare su base biennale una lista di "projects of common interest" ("PCI"), che contribuiranno alla realizzazione di ciascuno dei corridoi e aree prioritarie. Il manuale si propone l'obiettivo di costituire un'utile guida per i proponenti e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei "projects of common interest" (cd. "PCI"). Ai sensi dell'art. 1, parte I, i soggetti promotori dei PCI devono, tra l'altro: a) elaborare un piano di attuazione per il progetto includendo un calendario dove sono ripartiti i suoi di attività e progressione, b) presentare una relazione di gestione di qualsiasi fase del progetto, c) presentare una relazione di gestione di qualsiasi altra attività in attesa di realizzazione, d) presentare una descrizione dettagliata del progetto, in fase di avvio della procedura di pre-qualifica, e) presentare un progetto di partecipazione del pubblico all'autorità nazionale competente, f) predisporre e aggiornare un sito web dedicato al progetto ovvero un'area dedicata sul sito internet del promotore, g) presentare una relazione annuale per il progetto all'autorità nazionale competente. Il promotore del progetto è tenuto inoltre a redigere un progetto per la partecipazione che contenga un opuscolo informativo di 15 pagine in cui sono rappresentati: a) lo scopo; b) il calendario preliminare delle consultazioni e delle varie fasi del processo; c) il piano nazionale di sviluppo delle reti; d) le rotte alternative considerate; e) gli impatti previsti; f) le possibili misure di attenuazione; g) un elenco degli indirizzi web della piattaforma per la trasparenza della Commissione europea e le informazioni sulle procedure (nomi e informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e delle principali parti interessate; descrizione del flusso di lavoro e delle attività per ogni fase del procedimento; informazioni sul numero di appaltatori, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di autorizzazione).		

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri ipotetici (limitati)	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	247	DM	07/09/2016	Riforma degli strumenti finanziari concernenti l'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81.		X		Il decreto definisce i termini, le modalità e le condizioni degli interventi. Ai sensi dell'art. 5, i soggetti proponenti possono presentare i progetti secondo le modalità specificate nell'allegato Capitolato tecnico (par. 7). In caso di progetti di ricerca, i proponenti devono presentare, in lingua italiana, un progetto con le seguenti modalità: a) l'affidato proposto dal Consorzio EuroFransBio (ETF Office), la proposta progettuale in inglese (Proposal Form), utilizzando la modulistica (Application Form) e la procedura indicata nelle linee guida della dodicesima call EuroTransBio, nonché nella pagina web preposta del sito www.eurotransbio.eu ; b) al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta progettuale in italiano, così composta: 1. Modulo di domanda delle agevolazioni (di cui all'allegato 3); 2. Scheda tecnica (di cui all'allegato 2); 3. Piano di sviluppo (di cui all'allegato 3); 4. Copia della Proposal Form, presentata al Consorzio EurotransBio; 5. Dichiarazione sulla verità e correttezza dell'impresa (di cui all'allegato 4); 6. Dichiarazione sulla verità e correttezza del consorzio (di cui all'allegato 5). I bilanci approvati. La proposta progettuale in italiano corredata della documentazione precedentemente specificata - dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VII, esclusivamente a mezzo PEC, specificando nell'oggetto il riferimento "Dodicesimo bando EuroFransBio - per progetti Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale".	Oneri già previsti in caso previsti caso i moduli di questi Oneri sono contenuti nel precedente decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, che modifica ed integra gli interventi per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo n. 394/81.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	270	DM	13/10/2016	Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti di ricerca sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario EuroFransBio e attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.	X			Il Decreto dispone l'indizione del "Bando per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie". Ai sensi dell'art. 5, i soggetti proponenti possono presentare i progetti secondo le modalità specificate nell'allegato Capitolato tecnico (par. 7). In caso di progetti di ricerca, i proponenti devono presentare, in lingua italiana, un progetto con le seguenti modalità: a) l'affidato proposto dal Consorzio EuroFransBio (ETF Office), la proposta progettuale in inglese (Proposal Form), utilizzando la modulistica (Application Form) e la procedura indicata nelle linee guida della dodicesima call EuroTransBio, nonché nella pagina web preposta del sito www.eurotransbio.eu ; b) al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta progettuale in italiano, così composta: 1. Modulo di domanda delle agevolazioni (di cui all'allegato 3); 2. Scheda tecnica (di cui all'allegato 2); 3. Piano di sviluppo (di cui all'allegato 3); 4. Copia della Proposal Form, presentata al Consorzio EurotransBio; 5. Dichiarazione sulla verità e correttezza dell'impresa (di cui all'allegato 4); 6. Dichiarazione sulla verità e correttezza del consorzio (di cui all'allegato 5). I bilanci approvati. La proposta progettuale in italiano corredata della documentazione precedentemente specificata - dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VII, esclusivamente a mezzo PEC, specificando nell'oggetto il riferimento "Dodicesimo bando EuroFransBio - per progetti Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale".		

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri incrementi /rimpiati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni
290	DM	17/10/2016	Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti.	X		X (sito web)	<p>Il decreto disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l'offerta di nuova introduzione l'erogazione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 208/2015 con la finalità di ripristinare la liquidità delle PMI. Domanda di finanziamento agevolato - Domanda beneficiaria che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debtrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).</p> <p>Al sensi dell'art. 5, le PMI beneficiarie presentano al Ministero le domande di finanziamento agevolato redatte secondo lo schema allegato alla La PMI beneficiaria, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, il Ministero provvede a richiedere al beneficiario di integrare la documentazione richiesta. Ciascuna PMI beneficiaria può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato a valere sul presente decreto.</p> <p>La domanda di finanziamento agevolato contiene una DSAN (modello procedura, senza la decadenza d'ufficio della rappresentanza della PMI beneficiaria attestante: a) che la PMI beneficiaria ha richiesto il finanziamento agevolato e parte offesa in un procedimento penale a carico dell'impresa debitrice in corso al 1° gennaio 2016; b) gli estremi del procedimento penale; c) l'ammontare, risultante dagli atti del procedimento penale, delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa debitrice; d) l'ammontare alla data di presentazione della domanda delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa debitrice.</p>	<p>DM 17/10/2016 (Art. 5, commi 4 e 5) Scelta dell'opzione di finanziamento agevolato o del periodo di tempo entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di finanziamento agevolato.</p> <p>In caso il Ministero verifica la ricorrenza del presupposto dei limiti di cui per impresa unica su tre esercizi finanziari, la PMI beneficiaria, su richiesta del Ministero effettuata per il tramite della procedura informatica, può optare per la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato ovvero per la riduzione della durata dello stesso finanziamento o/o del preammortamento, comunicando l'opzione prescelta al Ministero attraverso la procedura informatica.</p> <p>DM 17/10/2016 (par. 5.7). Comunicazione delle variazioni. Comunicazione di dati - Altro</p> <p>Circolare 22/12/2016, par. 5.8. Fornitura di informazioni e dati - Altro</p> <p>La PMI beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal Ministero, allo scopo di effettuare il monitoraggio degli interventi agevolati.</p> <p>DM 17/10/2016, art. 8. Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da altri organismi statali - Altro</p> <p>Al fine del completamento della compilazione della domanda, alle PMI beneficiarie è richiesto di comunicare al Ministero, in materia di registrazione nel Registro delle Imprese, la condizione obbligatoria di presentazione della domanda di finanziamento agevolato ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla procedura informatica.</p>	
1	Circolare (pubblicata per comunicato)	22/12/2016, n. 127554	Finanziamenti agevolati a valore sul "Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti", istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento agevolato, concesso di rimborso dei finanziamenti agevolati.				<p>La Circolare disciplina le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei finanziamenti.</p> <p>Al sensi dell'art. 3, le domande possono essere presentate dalle PMI beneficiarie esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti" del sito www.mise.gov.it. La domanda ed i relativi allegati, redatti secondo quanto previsto dall'Allegato 1, alla Circolare stessa, devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda.</p> <p>Al fine del completamento della compilazione della domanda, alle PMI beneficiarie è richiesto di comunicare al Ministero, in materia di registrazione nel Registro delle Imprese, la condizione obbligatoria di presentazione della domanda di finanziamento agevolato ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla procedura informatica.</p>	<p>DM 17/10/2016 (Art. 5, commi 4 e 5) Scelta dell'opzione di finanziamento agevolato o del periodo di tempo entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di finanziamento agevolato.</p> <p>In caso il Ministero verifica la ricorrenza del presupposto dei limiti di cui per impresa unica su tre esercizi finanziari, la PMI beneficiaria, su richiesta del Ministero effettuata per il tramite della procedura informatica, può optare per la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato ovvero per la riduzione della durata dello stesso finanziamento o/o del preammortamento, comunicando l'opzione prescelta al Ministero attraverso la procedura informatica.</p> <p>DM 17/10/2016 (par. 5.7). Comunicazione delle variazioni. Comunicazione di dati - Altro</p> <p>Circolare 22/12/2016, par. 5.8. Fornitura di informazioni e dati - Altro</p> <p>La PMI beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal Ministero, allo scopo di effettuare il monitoraggio degli interventi agevolati.</p> <p>DM 17/10/2016, art. 8. Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da altri organismi statali - Altro</p> <p>Al fine del completamento della compilazione della domanda, alle PMI beneficiarie è richiesto di comunicare al Ministero, in materia di registrazione nel Registro delle Imprese, la condizione obbligatoria di presentazione della domanda di finanziamento agevolato ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla procedura informatica.</p>	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note della Amministrazione	Note delle Associazioni
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	289	DCM	28/07/2017	Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.				<p>Il decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. I soggetti ammessi al riparto sono indicati anche gli enti ammessi al riparto, nonché le modalità di riparto, le attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.</p> <p>Al fine dell'art. 2, i soggetti interessati al riparto presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; l'istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web www.beniculturali.it.</p> <p>Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli ammessi al riparto, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui si intende beneficiare. In caso di interventi di restauro devono essere allegati anche i progetti di restauro approvati dalle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.</p>	<p>DD 30/12/2016 (Art. 4, commi 10 e 12) Comunicazione delle variazioni - Comunicazione o dichiarazione L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero, per il tramite della procedura informatica, le eventuali variazioni indicate all'art. 4, commi 10 e 12 del DD 30/12/2016 nonché, ove applicabili, quelle indicate nella DSAN concernente i dati necessari per la richiesta delle informazioni animalta per i soggetti sottoposti alla verifica, allegando alla comunicazione copia degli attributivi.</p> <p>DD 30/12/2016 (Art. 4, comma 13) Fornitura di informazioni - Altro L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati discusse dal Ministero, allo scopo di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.</p> <p>DM 04/11/2016 (Art. 9, comma 3) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da altri organismi statali - Altro In ogni fase del procedimento le imprese beneficiarie devono consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi.</p> <p>DM 04/11/2016 (Art. 8, comma 4), DD 30/12/2016 (Art. 4, comma 14) Comunicazione di avvenuti rimborso delle rate del finanziamento agevolato - Comunicazione o dichiarazione dell'impresa beneficiaria è richiesto di fare comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, entro i termini e le modalità di finanziamento agevolato in scadenza secondo le modalità ed i termini specificati nel decreto di concessione ed erogazione delle agevolazioni.</p>	

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note delle Amministrazioni	Note delle Associazioni	
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	243	DPCM	15/05/2016, n. 187	Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, e successive modificazioni.				Il decreto disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ai fini dell'attivazione della carta, i soggetti beneficiari e la procedura di registrazione, usando le credenziali di cui sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) sulla piattaforma informatica dedicata. Ai sensi del successivo art. 7, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del Mibact, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma elettronica dedicata. Gli esercizi interessati si registrano sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita IVA, del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della legge n. 208/2015 e s.m.i.			CNA Nuovo adempimento dal 2016, le associazioni, i comitati, i circoli, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, che forniscono uno o più prodotti culturali, elencati nel DPCM 187/2016, e che vogliono essere inseriti tra i soggetti presso i quali è possibile avere acquisti utilizzando la Carta elettronica, dovranno essere inseriti nell'apposito elenco, sulla piattaforma informatica dedicata, entro e non oltre il 30 giugno 2017.



172140019090